



Cronache dal Foro Parmense

Anno XXXI numero 2 - ottobre 2022

Periodico semestrale a cura dell'Ordine degli Avvocati di Parma.
Autorizzazione del Tribunale di Parma n.14 del 10 giugno 1992.

Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Parma

Direttore responsabile:
avv. Giuseppe Negri



le pagine di copertina

in prima,

un altro omaggio, doveroso,
al principe dei tipografi,
con l'invito a visitare
il suo rinnovato museo
nell'amata, unica, nostra
Pilotta;

in seconda,

-oltre alla cometa natalizia-
sempre dalla Pilotta
una cornice d'epoca correghessa
-tecnicamente un'ancona -
con al suo interno
un gioco grafico su CRO90,
per festeggiare
sommessamente
il novantesimo numero,
nel timore di non arrivare ai cento,
l'obiettivo di continuità
ripromessoci trent'anni fa
alla nascita
delle vostre CRONACHE;

la terza,

uno spazio per riflettere
generato come in ultima

la quarta,

propone l'interessante svelamento
della genesi
dell'apparato iconografico
di questo numero

SOMMARIO

- pag. 3 editoriale – il nostro Foro oggi e le riforme della Giustizia
- pag. 5 **XXXV Congresso Nazionale Forense:**
pag. 5 i delegati
pag. 6 la mozione 112
pag. 7 CPO
pag. 10 la mozione 130 - Intelligenza Artificiale
- pag. 12 attività del Consiglio e aggiornamento albi
- pag. 13 lettera aperta dal Congresso FBE (Fédération des Barreaux d'Europe)
"lawyers under attack"
- risoluzione Iran e Afghanistan
- risoluzione Polonia
- risoluzione Ucraina
- pag. 15 **le riforme processuali in arrivo: uno sguardo sul nostro futuro**
pag. 15 civile: cognizione, esecuzioni, appello, volontaria giurisdizione
pag. 20 penale: riforma Cartabia: un primo sguardo sull'impatto nell'attività del penalista
pag. 23 tributario: nuove Corti, nuovi magistrati, testimonianza scritta, impugnazione-merito
- pag. 29 giurisprudenza disciplinare
- pag. 36 quarta di copertina

chiuso in redazione il 7 dicembre 2022

Comitato di redazione:

avv. prof. Luigi Angiello avv. Nicola Bianchi
avv. Simona Cocconcelli avv. Angelica Cocconi
avv. Alberto Magnani avv. Matteo Mancini

Hanno collaborato a questo numero:

avv. Michele Baroc
avv. Biagio Craparotta
avv. Andrea Cevoli
avv. Gaetano (Toni) Ciancio
avv. Angelica Cocconi
avv. Cecilia Cortesi Venturini
avv. Paola Da Vico
avv. Matteo Mancini
avv. Paolo Moretti



IL NOSTRO FORO OGGI E LE RIFORME DELLA GIUSTIZIA

editoriale

L'attività di questo Consiglio si sta per concludere in un periodo di piena trasformazione con le riforme da compiersi ancora latenti e una nuova crisi in corso, ma questa volta economica, sociale, e non solo più sanitaria.

Grazie all'attività di tutti i Consiglieri è stato possibile superare e modernizzare alcune attività ordinarie che hanno agevolato i nostri incontri e le commissioni con ottimi risultati. La vigile presenza e l'efficienza della Segreteria ha poi garantito la tenuta dei servizi per venire incontro alle nuove esigenze e alle tante legittime richieste degli Iscritti. Un sentito GRAZIE è doveroso.

In questi ormai quasi quattro anni dall'insediamento il mondo è percettibilmente mutato e sta cambiando profondamente anche noi Avvocati: stiamo evolvendo giorno dopo giorno, e dovremo continuare a farlo inevitabilmente anche in futuro.

Il Nostro Tribunale funziona meglio rispetto ad altri, ma vorremmo che si facesse di più e meglio per eccellere nel Distretto. Si sta riassetando con nuovi ingressi di Magistrati e diversi trasferimenti che stanno penalizzando molte cause in corso con ruoli smembrati e rinvii. Purtroppo, alcuni dei problemi causati dall'emergenza covid-19 sono tutt'altro che risolti, ma sono più nascosti e si snodano su uffici diversi, invero non sono più così omogenei e diffusi ovunque come l'anno scorso, ma permangono in ogni caso.

Piano piano ci stiamo avvicinando alle nuove procedure inserite nella c.d. Legge Cartabia, rinviata nel penale dal nuovo Governo alla fine dell'anno, ma oramai inevitabile per rispettare il PNRR e non rischiare di perdere la straordinaria opportunità dei fondi destinati alla Nostra "sgangherata" giustizia.

Purtroppo, però, questo rinvio nel settore penale sta causando più danni che vantaggi, poiché l'incertezza è peggiore nel nodo dell'applicazione di una vecchia procedura che tra poche settimane verrà (quasi) completamente modificata con integrazioni dell'ultimo minuto.

Il civile godrà di qualche mese in più, almeno così pare, e vedrà l'estate o meglio il rientro post vacanze come teatro del nuovo rito con termini e scadenze che, come ben noto, peseranno certamente sugli Avvocati, con ricadute (per ora) solo indirette sull'attività dei Magistrati.

Nel presente numero troverete alcuni spunti di lettura della riforma che potranno meglio individuare cosa ci aspetta e cosa ci "spetta".

Sembra poi lontano, ma sono trascorse solo poche settimane dal **XXXV Congresso Nazionale Forense** che si è svolto a Lecce, in una cornice splendente, barocca e turistica che mi ha riportato per qualche giorno alle vacanze estive, seppur non si abbia avuto molto tempo nemmeno per riposare. L'organizzazione dell'evento (meditato sicuramente da anni, ma attuato da un O.C.F. profondamente cambiato ai vertici per le note vicen-

de che hanno riguardato le verifiche sui bilanci) si è scontrata con la realtà: mancava a tutti gli effetti l'interlocutore politico in quanto mancava un Governo in carica; mancavano i problemi concreti di diritto poiché mancava la data di attuazione della riforma con le possibili (e ormai, per esperienza, certe) modifiche dell'ultima ora; e mancava una voce forte pronta al cambiamento. Infatti, mi è parso di rientrare senza aver svolto, senza aver fatto quel passo avanti o di lato che ad ogni Congresso sarebbe significativo compiere per raggiungere almeno uno degli obiettivi prefissati. La Presidente Avv. Maria Masi è stata impeccabile e moderata, anche se non ho condiviso la scelta di non affrontare la proposta (approvata dalla maggioranza) di votare in altro Congresso in Sessione Straordinaria (probabilmente a ottobre 2023) tutte le mozioni riguardanti l'ordinamento professionale che necessita di profonda analisi e revisione. Temo che lo scenario sarà nuovamente cambiato e forse tutto sarà vano... o il tempo porterà consiglio. E come diceva il Gattopardo: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi».

Ci siamo ritrovati quindi a discutere poco del futuro, ad eccezione delle mozioni che riguardavano la rappresentanza O.C.F., il ruolo dei C.P.O. e la I.A. (**intelligenza artificiale**), con qualche cenno a proposte di modifica della riforma (ormai temo tardive). Potrete trovare in questa edizione alcune delle mozioni commentate dai Colleghi Delegati al Congresso che sono stati con me a Lecce.

Tornando ad oggi, tenendo conto di quanto sta accadendo intorno a Noi, pare strano ma finalmente l'inverno è iniziato, siamo alle prime giornate nebbiose e umide, fredde e piovose, con i termosifoni da poco accesi e controllati a vista per risparmiare gas al fine di preservare le nostre finanze già gravemente colpite dalla pandemia. Sicuramente come Avvocati abbiamo vissuto un periodo



di crisi nel 2021, ma siamo ancora sotto attacco in questo 2022 e ci dobbiamo armare (termine molto in uso purtroppo quest'anno) di buona volontà per superare tutte le avversità. Ci viene incontro un timido cenno di aiuto da parte delle Istituzioni con l'aumento (del 5%...) delle nostre amate "tariffe". Sappiamo già che questo non cambierà nulla se non portare un minimo ristoro a chi lavora con patrocinio a spese dello Stato.

L'impegno del Consiglio è stato costante e non si interromperà, consapevoli della necessità di rivedere anche tutti i protocolli in essere e cercare di formalizzarne altri, sia in ambito di trasparenza nei compensi, ma anche nelle assegnazioni degli incarichi (dalle difese d'ufficio alle nomine dei delegati alle vendite, per passare dalle nomine di amministratore di sostegno).

L'Avvocatura in tutte le sue sfaccettature si trova compatta e decisa a non rimanere indietro rispetto ad una vita professionale ostacolata dai costi, dalla burocrazia, dalle consultazioni online dei clienti, da una riforma che cerca di velocizzare i processi e smaltire l'arretrato, quando la prima mossa da parte della magistratura è stata in certi processi quella di rinviare tutto all'anno nuovo.

Nella storia di questi mesi poi si ricorderà che nell'ottobre 2022 è stata nominata la prima donna Premier italiana, Giorgia Meloni: questo nuovo corso rispecchia, al di là delle scelte politiche, i tempi che stiamo vivendo. Tante sono le donne che si affermano e che si propongono in ruoli istituzionali anche se sono passati poco più di 100 anni dalla prima donna avvocato, la collega Lidia Poët di Torino, che ancora oggi viene ricordata per custodire un diritto che altrove è ancora negato. Infatti il pensiero va alle donne nel mondo che non sono libere di studiare, di scegliere, di vestire e di vivere, perseguitate per la loro natura e uccise per la loro ribellione. Purtroppo questo 2022 verrà ricordato anche per la ri-

volta del popolo Iraniano per tutelare tutte le donne e gli uomini che lottano con loro per i propri diritti e che meritano tutta la nostra vicinanza e sostegno. L'avvocatura si è stretta all'unisono anche per difendere le donne, non solo nella ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con eventi organizzati con i C.P.O., molto interessanti e seguiti da centinaia di colleghi, ma tutto l'anno per sostenere chi si è trovata in difficoltà.

La situazione delle donne nel mondo, da quelle Iraniane alle tante donne Ucraine scappate con la famiglia dal loro Paese per una guerra che da febbraio crea ferite enormi e colpisce l'Europa, ci porta a meditare su temi che pensavamo umanamente lontano dalla nostra cultura occidentale radicalmente pacifista. Siamo costantemente collegati con gli altri, abbiamo tutte le notizie e conosciamo quali sono le guerre nel Mondo, quali sono più vicine a noi e quali mezzi atroci potrebbero cambiare le nostre consuetudini e stili di vita. Tutto questo c'era anche prima, anche se parzialmente attutito dalla pandemia che ha stravolto le nostre vite e che, seppure non estirpata del tutto, sta diventando parte della nostra quotidianità.

Mi pare imprescindibile, a questo punto, portare anche nelle nostre attività legali l'internazionalità del diritto, con l'ampliamento delle conoscenze e il potenziamento delle connessioni tra avvocati in tutto il Mondo. L'emergenza Ucraina ha creato una piccola-grande rete di soccorso, il "Contact Point", ma il Consiglio ha fatto un ulteriore passo avanti con la costituzione di una Commissione nuova nel nostro Ordine, dedicata al diritto internazionale che promuove formazione e rapporti con altri Ordini in Europa e Associazioni nel Mondo. Il futuro è sicuramente intorno a Noi, i confini sono più ampi di vent'anni fa e le possibilità per chi vuole approfondire sono tantissime. Questo è solo l'inizio per aprirci ad altre realtà professionali forensi per

un arricchimento reciproco.

Si è svolto il **Congresso della F.B.E. (Fédération des Barreaux d'Europe)** il 17-19 novembre 2022 al quale ha partecipato il Collega delegato dal Consiglio, Avv. Michele Baroc, che ci ha riportato quanto emerso nel consesso in cui si è potuto confrontare una parte molto ampia di avvocatura e si sono potute tessere nuove relazioni professionali volte ad affrontare i problemi della giustizia da un solo punto di vista, quello dell'avvocato.

Sono portata a pensare in maniera positiva, anche se in questi periodi la realtà supera anche la fantasia: per essere più lucidi possibile penso sia buona cosa non guardare il particolare, ma cercare di alzarsi e riguardarci dall'alto con occhio indulgente; e talvolta se non basta, magari occorre salire ancora più in alto, come l'astronauta comandante Cristoforetti che ha guidato (come prima donna italiana) una Stazione spaziale internazionale e ha potuto ammirare la Terra. La visione delle cose alzandosi rivela l'effettiva sua natura e ci può aiutare ad avere le più corrette proporzioni.

All'inizio dell'anno prossimo si terranno le elezioni per il rinnovo del nostro Consiglio dell'Ordine e auspico che il prossimo possa continuare a lavorare per garantire la costante presenza di supporto necessaria per il miglior svolgimento della nostra attività legale, proseguendo nella interlocuzione con gli Uffici giudiziari del Foro, con gli altri Ordini e con gli organismi istituzionali e politici per far sentire la voce dell'avvocatura di Parma in ogni ambito in cui si dibatte del futuro e delle nuove sfide emergenti della professione forense.



XXXV CONGRESSO

I DELEGATI

Nella splendida cornice della città di Lecce nelle giornate dal 6 all'8 ottobre si è svolto il XXXV Congresso Nazionale Forense a cui abbiamo partecipato, unitamente al nostro Presidente, avv. Simona Cocconcelli, come delegati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma. L'accoglienza della perfetta organizzazione e le bellezze artistiche ci hanno permesso di vivere appieno questa esperienza non solo dal punto di vista forense.

La giornata di apertura dei lavori, a cui hanno partecipato le massime cariche dell'avvocatura, della magistratura e del mondo della Giustizia, ha messo in luce le criticità della nostra professione, ma gli interventi che si sono susseguiti hanno anche valorizzato la figura dell'avvocato proponendo, come già in passato, di rafforzare nella nostra Costituzione all'art. 111 la figura dell'avvocato, rappresentandolo come colui che garantisce, oltre alla difesa anche la tutela dei diritti in piena autonomia, libertà e indipendenza. In particolare, il Presidente del CNF, avv. Maria Masi, ha sostenuto e auspicato che tale riforma possa al più presto giungere al suo approdo.

Le giornate successive hanno visto la discussione dei temi previsti dal Congresso:

- 1 Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali;
- 2 L'attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull'esercizio della professione;
- 3 Giustizia predittiva e salvaguardia del "giusto processo".

Intelligenza artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell'organizzazione e nella decisione giudiziaria.

4 Revisione del regolamento – statuto congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini e successivamente modificato nel corso del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania.

La discussione del primo tema, a richiesta del 66,5% dell'assemblea, è stata rinviata ad una prossima sessione del Congresso che si terrà, presumibilmente, nell'autunno dell'anno venturo e sarà per noi un'occasione per confrontarci e condividere nuovamente la riforma in atto.

Le numerose mozioni presentate dai Collegi provenienti dai vari i Fori presenti nel nostro Paese, hanno messo in luce quelle che sono le difficoltà dell'avvocatura e della giustizia in generale. Tutti

unanimemente hanno auspicato una riforma della Giustizia che sia tutelante e rispettosa del diritto di difesa ampiamente inteso. Quasi tutte le mozioni proposte e poi approvate, infatti, sono andate in questa direzione, ossia mirate a rendere sì il processo più celere, ma senza che ciò comporti la violazione o lo svilimento dell'importantissimo diritto di difesa che resta il cardine della nostra professione.

L'implementazione dell'organico deputato all'amministrazione della Giustizia è apparsa, infine, come la soluzione più urgente e significativa. Solo, infatti, attraverso una maggiore attenzione e un concreto investimento da parte dello Stato in questo senso, la Giustizia potrà davvero essere efficace ed efficiente.

Andrea Cevolo

Biagio Craparotta

Paola Da Vico



Rara immagine di congresso forense fine 800

la mozione 112

La mozione N.112 dal titolo “Progetto di riforma del processo civile di cognizione” presentata dal Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, avv. Antonio de Notaristefani, e approvata dall’Assemblea del Congresso Nazionale contiene importanti spunti di riflessione.

La riforma, come rappresentato nella mozione, al fine di risolvere i problemi legati alle lungaggini processuali, sembrerebbe voler andare nella direzione di considerare i processi civili come una semplice sequenza di atti da esaurire in tempi brevi a discapito di “*principi irrinunciabili*”. La mozione evidenzia come la riforma preveda soluzioni volte a scoraggiare l’iniziativa processuale, oltre ad attribuire all’avvocato “*oneri e rischi*” e a decurtare i tempi processuali comprimendo il diritto di difesa. La riforma, infatti, come si legge nella mozione, tra l’altro, prevede “*l’aumento complessivo di costi ed oneri per il cittadino; l’introduzione di pesantissime sanzioni pecuniarie e processuali; la compressione inutile degli spazi della difesa, pur essendo noto che non sono quelli a rallentare il processo; l’aumento della competenza del giudice di pace prima che venga esteso e messo a regime il processo telematico, di cui attualmente quell’organo non è dotato; l’attribuzione al magistrato di discrezionalità in ordine alle modalità di esercizio della difesa sottraendo la scelta all’avvocato; la riesumazione del mai rimpianto processo societario; l’introduzione a scopo deflattivo della sanzione di inammissibilità collegata ai requisiti di forma degli atti, e altre ancora*”.



Avvocati a Roma camminano di notte - Rembrandt

Con la mozione in esame, in sostanza, si è voluto auspicare che il Governo non applichi quelle parti della riforma che, come sopra precisato, sono “*contestate dall’Avvocatura*” e che, invece, attui solo quelle parti dell’attuale riforma che “*intervengono, con investimenti importanti, sull’organizzazione della macchina della giustizia, mediante l’assunzione di magistrati, di personale di cancelleria, e con l’adozione di quelle innovazioni tecnologiche*

necessarie per il funzionamento e l’implementazione del processo telematico.”

In conclusione, l’intento della mozione è quello di sostenere una riforma della giustizia capace di ottenere l’arduo equilibrio tra una sentenza emessa in tempi celeri ed una sentenza che possa dichiararsi giusta ed equa.

Paola Da Vico



Un'ennesima occasione mancata per tutta l'avvocatura

L'istituzione dei Comitati Pari Opportunità, sancita con l'emanazione della legge 31 dicembre 2012 n. 347 è avvenuta grazie alla riforma della legge professionale ed ha determinato una svolta nella storia dell'avvocatura italiana: la nostra è la prima, fra le libere professioni, che ha istituito una componente specifica e dedicata alla tutela della parità di genere e al contrasto di ogni forma di discriminazione (sesso, razza, origine etnica o sociale, disabilità, età, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, orientamento sessuale, ecc...), in attuazione dei principi costituzionali previsti dagli artt.li 3 e 51 al cui rispetto e diffusione è tenuta l'Avvocatura, e della normativa nazionale e sovranazionale, oltre che in applicazione del Codice Deontologico Forense.

La legge professionale forense indica che l'avvocatura ha la funzione di garantire l'effettività della tutela dei diritti cui è preposta, oltre al fatto che il codice deontologico impone il fedele adempimento del mandato anche nel rispetto delle norme costituzionali e sociali della difesa¹.

.....
1 Art. 2 Cdf– Norme deontologiche e ambito di applicazione 1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione fo-

La nostra Costituzione, fin dalla sua approvazione avvenuta dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, è il riferimento normativo fondamentale per la tutela della uguaglianza fra le persone ed il divieto di discriminazione².

Grazie alla riforma costituzionale, avvenuta con la formulazione dell'art. 51 della Costituzione risalente alla legge Costituzionale 30 maggio 2003, n.1, le pari opportunità sono entrate nella Carta Costituzionale ed hanno assunto il ruolo di fonte fondamentale del nostro ordinamento³.

Detto ciò, Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi di tutta Italia, sono stati invitati

.....
rense. 2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi Art. 10 Cdf– Dovere di fedeltà L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa

2 Art. 3 Costituzione: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3 Art. 51 Costituzione: Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi a Roma il 23 e 24 luglio 2021. In questa sede è stato fatto un passo decisivo per il futuro della avvocatura in tema di tutela antidiscriminatoria e pari opportunità in quanto i delegati hanno accolto, anche se solo come raccomandazione, una mozione sottoscritta da oltre 267 delegati al fine di rimanere al passo con i cambiamenti culturali e sociali in atto, con la normativa nazionale e sovranazionale oltre che con l'Agenda ONU 2030: temi tutti fondamentali per il dibattito forense⁴

Quest'anno i Comitati Pari Opportunità hanno partecipato al **XXXV Congresso Nazionale Forense**, consapevoli della necessità che l'avvocatura, riunita nella sua massima assise, potesse riconoscere il ruolo dei Comitati ed affinché la nostra professione si possa impegnare fermamente al rispetto dei valori costituzionali di contrasto alle discriminazioni e di affermazione della parità formale e sostanziale, contribuendo a realizzare una società economicamente e socialmente sostenibile, promotrice della tutela dei

.....
4 Obiettivo 5 Agenda Onu 2030: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; Obiettivo 10 Agenda ONU 2030: Ridurre l'ineguaglianza all'interno delle e fra le Nazioni; Obiettivo 16: Pace, Giustizia e Istituzioni forti.



diritti fondamentali di cittadine e cittadini, nonché portavoce delle loro istanze.

I temi congressuali sui quali l'avvocatura del XXXV Congresso Nazionale Forense è stata chiamata a riflettere sono stati il **ruolo costituzionale dell'avvocatura e il possibile cambiamento sostenibile**; su questo non si può non vedere come i Comitati Pari Opportunità siano protagonisti di un cambiamento nella nostra professione non più rinviabile, idoneo alla tutela dei diritti, missione vera e principale dell'Avvocatura.

L'avvocatura facente parte i Comitati Pari Opportunità ha partecipato contribuendo ai temi

congressuali con la presentazione di tre mozioni fondamentali per l'avvocatura e che sono state votate a grandi numeri dai delegati e dalle delegate.

Il grandissimo numero di voti raccolti dalle mozioni non è stato però abbastanza in quanto pochi, ma purtroppo in un numero sufficiente, hanno votato contro a tutte le tre mozioni. Queste hanno comunque ottenuto una grande maggioranza dei voti, ma non la maggioranza qualificata necessaria per cambiare le attuali regole vigenti in materia. Vi sono stati quindi un numero minimo, ma sufficiente, di Avvocati e Avvocate che hanno votato contro una riforma necessaria per l'avvocatura Italiana.

Le tre mozioni prevedevano quindi i seguenti principi riformatori:

1 l'inserimento della tutela delle pari opportunità tra gli scopi e i principi informatori dello Statuto Congressuale, oltre alla partecipazione di diritto dei Comitati Pari Opportunità alla massima assise dell'Avvocatura; questo avviene di fatto dal XXXIV Congresso Forense di Catania del 4, 5 e 6 ottobre 2018. La Mozione n. 61 dava riconoscimento formale a questo principio che di fatto è già in atto dal 2018. La medesima richiesta era stata formulata in seno alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutasi in Roma in data 23 e 24 luglio 2021, sottoscritta e supportata da n. 267 delegate e delegati e successivamente convertita in raccomandazione dall'Ufficio di Presidenza.

2 I Comitati Pari Opportunità hanno ritenuto necessario, con la Mozione n. 56, introdurre nell'Assemblea dell'Organismo Congressuale una presenza dei propri componenti, con lo scopo di instaurare un'interlocuzione permanente sui temi di competenza affinché l'azione politica dell'Organismo fosse, in ogni campo, orientata al rispetto del sistema di norme nazionali e sovranazionali che promuovono i principi di non discriminazione. La mozione dava legittimazione a quanto di fatto sta già avvenendo: la rete dei Comitati Pari Opportunità e i rappresentanti dell'Organismo Congressuale Forense hanno tenuto negli scorsi anni riunioni periodiche per individuare temi comuni e trovare soluzioni alle difficili questioni di rappresentanza politica in seno all'avvo-

Congresso forense, 1892



catura nel rispetto dei temi cari ai
Comitati Pari Opportunità.

3La Mozione n. 59 prevedeva
che il Congresso rivedesse
i principi attuali in materia di
Comitati Pari Opportunità per
consentire agli stessi di svolgere
al meglio il proprio mandato, di
lavorare in collaborazione e con
il sostegno delle altre istituzioni
forensi, muniti di dotazione fi-
nanziaria adeguata, con l'indica-
zione specifica delle macroaree
di intervento in relazione a tutti i
fattori di rischio ed al ruolo socia-
le dell'avvocatura.

Le mozioni richiedevano una
riconoscimento di diritto di uno
stato di fatto per cui i Comitati
Pari Opportunità potessero par-
tecipare al Congresso Forense
(Mozione n. 61); i Comitati Pari
Opportunità potessero avere di
diritto una interlocuzione perma-
nente con l'Organismo Congres-
suale Forense (Mozione n. 56),
nonché potessero avere una loro
maggiore istituzionalizzazione,
con un budget di spesa nonché
aree di intervento in seno all'Av-
vocatura in relazione a tutti i fat-
tori di rischio (Mozione n.59).

Il non averle approvate mette
a dura prova la tutela antidiscrimi-
natoria e le pari opportunità
ed evidenzia che questi temi fan-
no ancora paura in quanto alcuni,
per fortuna pochi, rappresentanti
dell'Avvocatura non vogliono per-
dere i privilegi che fino ad oggi
hanno loro garantito di essere ai
vertici della professione forense e
nei consessi decisionali.

Cecilia Cortesi Venturini,
Presidente Comitato
Pari Opportunità del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Parma



L'avvocato e la città, astratto.

MOZIONE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Premesso:

- che tra i temi oggetto del Congresso è espressamente prevista l'Intelligenza artificiale, con particolare riguardo al ruolo ed alle competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell'organizzazione e nella decisione giudiziale;
- che non esistono, allo stato, norme nazionali che definiscano la portata e il perimetro del concetto d'Intelligenza artificiale, pur essendoci già diverse forme di studi e applicazioni di tali concetti sia nella attività della Pubblica Amministrazione, sia nella analisi della giurisprudenza, sia nel processo;
- che la Carta Etica Europea sulla applicazione della Intelligenza artificiale alla Giustizia del 4 dicembre 2018, seppur con specifico riguardo ai sistemi di giustizia penale (ma con affermazioni che ben possono essere estese agli altri processi), ha individuato alcune fondamentali linee guida alle quali dovranno attenersi i soggetti pubblici e privati responsabili dei progetti di sviluppo degli strumenti e dei servizi della Intelligenza artificiale così sinteticamente riassumibili:
 1. Principio del rispetto dei diritti fondamentali (diritti garantiti dalla CEDU e dalla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati personali);
 2. Principio di non discriminazione;
 3. Principio di qualità e sicurezza;
 4. Principio di trasparenza delle metodologie e delle tecniche utiliz-

zate nel trattamento delle decisioni giudiziarie;

5. Principio di garanzia dell'intervento umano, conosciuto come principio "*under user control*", finalizzato a precludere un approccio deterministico e ad assicurare che gli utilizzatori agiscano come soggetti informati ed esercitino il controllo delle scelte effettuate.

- che tali principi sono stati ripresi nella Guida alla Intelligenza artificiale per gli avvocati, redatta nel marzo 2022 dal CCBE (Consiglio dell'Avvocatura europea) e dalla European Lawyer Association;

- che, con riguardo al diritto amministrativo, l'uso dell'Intelligenza artificiale non può e non deve essere in funzione sostitutiva del sindacato del giudice nella valutazione degli atti amministrativi. L'esistenza dei vizi propri di tali atti - quali l'eccesso di potere od il cattivo esercizio dello stesso - deve essere individuata specificatamente mediante la considerazione della motivazione: ogni atto è diverso, perché ha a presupposto diversi aspetti fattuali e procedurali e deve pertanto essere esaminato da un giudice che ne sappia cogliere gli elementi in concreto più rilevanti e non da una macchina;

- che l'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giustizia amministrativa potrebbe rivelarsi utile solo in funzione servente e giammai sostitutiva dell'attività propria degli organi giudicanti;

- che ogni sistema di Intelligenza artificiale dovrà attentamente valutare tutti i riflessi e le conseguenze in tema di privacy e protezione dei dati, posto che per adde-

strare gli algoritmi dovranno essere posti a disposizione non solo le norme di legge e le sentenze ma anche i dati fattuali relativi a persone fisiche e giuridiche "reali";

- che l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale deve essere accompagnato da un'attività educativa e di insegnamento per tutti gli operatori del settore e fruitori dell'amministrazione pubblica, delle tecniche e delle modalità di utilizzo della stessa;

- che l'utilizzo della Intelligenza artificiale nel settore della giustizia deve essere rispettoso dei valori fondamentali della professione, dei diritti umani, nonché del giusto processo.

Tutto ciò premesso,
si chiede

che il CNF, l'OCF e il Ministero della Giustizia vogliano adoperarsi per la redazione di norme e/o per la fissazione di principi atti a regolare l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale nell'ambito del processo che si ispirino ai seguenti criteri:

1. Definizione ed applicazione del concetto di Intelligenza artificiale in conformità con quanto previsto nella Carta Etica Europea sulla Intelligenza artificiale nella giustizia nel dicembre 2018 e nella Guida alla Intelligenza artificiale per gli avvocati redatta dal CCBE nel marzo del 2022;
2. Utilizzo dell'Intelligenza artificiale in funzione servente e non sostitutiva del ruolo del giudice e dell'avvocato, al fine di migliorare sia la qualità della giustizia, sia la sua tempestività ed efficacia nel rispetto dei principi del giusto processo;
3. In particolare, utilizzo dell'Intelligenza artificiale nel settore del diritto amministrativo con modalità che non comportino forme di indebito blocco della ricer-

A person in a white robe stands in a desert landscape, looking at a large, glowing, translucent brain. The brain is the central focus, emitting a bright green and blue light. The person is seen from behind, wearing a white robe with a dark emblem on the back. The landscape is a vast, undulating desert with golden-brown dunes under a dark, starry sky. The overall mood is futuristic and contemplative.

ca in giurisprudenza di soluzioni adeguate agli specifici elementi del contesto fattuale e procedurale in cui si inserisce l'attività dell'amministrazione;

4. Rispetto della privacy, della protezione dei dati e degli obblighi di segreto professionale degli avvocati;

5. Adeguamento delle norme deontologiche esistenti in ordine al corretto utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale negli studi legali;

6. Predisposizione di contromisure per evitare il rischio che l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni porti alla standardizzazione delle decisioni e ad una riduzione dell'efficienza degli apparati decisionali;

7. A tutela della trasparenza, indicazione da parte dei giudici amministrativi nelle sentenze, ordinanze o decreti della tipologia di Intelligenza artificiale a cui eventualmente avranno fatto ricorso per la redazione delle proprie decisioni o per la valutazione delle prove;

8. Inserimento delle rappresentanze dell'avvocatura amministrativa in modo permanente nei tavoli tecnici e decisionali che verranno istituiti a livello governativo per programmare e organizzare le modalità pratiche di utilizzo dell'Intelligenza artificiale da parte della pubblica amministrazione e della giustizia amministrativa;

9. Predisposizione di un'adeguata formazione permanente degli avvocati in materia, sia per estendere la competenza generale che il nuovo ambiente tecnologico richiede, sia per garantire l'osservanza dei principi legati all'etica degli avvocati ed ai diritti umani.

Attività del Consiglio

Dal 6 luglio al 7 dicembre 2022 il Consiglio si è riunito 20 volte

Elenco dei Consiglieri presenti:

avv. Simona Cocconcelli	n. 20
avv. Daniela Bandini	n. 20
avv. Stefano Squarcina	n. 19
avv. prof. Luigi Angiello	n. 20
avv. Lorenzo Bianchi	n. 17
avv. Angelica Cocconi	n. 19
avv. Fabrizio Ferri	n. 19
avv. Maria Carla Guasti	n. 19
avv. Matteo Mancini	n. 19
avv. Matteo Martelli	n. 14
avv. Francesco Mattioli	n. 14
avv. Michele Megha	n. 19
avv. Fabio Mezzadri	n. 19
avv. Maria Rosaria Nicoletti	n. 14
avv. Alessandra Palumbo	n. 19

OPINAMENTO PARCELLE

Dal 6 luglio 2022 l'apposita commissione consiliare (ovvero il Consiglio) ha espresso n. 69 pareri di congruità.

Tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 13 l. 247/2012, dal 6 luglio al 7 dicembre 2022:

- n. 2 fissati, tenuti e riusciti.

ESPOSTI

Dal 6 luglio al 7 dicembre 2022 sono pervenuti n. 27 reclami nei confronti d'iscritti, tutti trasmessi al CDD di Bologna.

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Decisioni delle delibere consiliari dal 6 luglio al 7 dicembre 2022:

n. 113 ammesse;

n. 17 non ammesse

Al 7 dicembre 2022 gli iscritti all'albo erano milleduecentocinquantaquattro (due in meno rispetto alla precedente rilevazione di luglio 2022)

Aggiornamento albi

ISCRIZIONI

1. VALENTINA VILLA, delibera 4 ottobre 2022 (elenco speciale);
2. ALESSANDRO GHIRETTI, delibera 11 ottobre 2022;
3. GIADA MARIA BONANNO, delibera 22 novembre 2022;
4. LAURA CALANDRINO, delibera 22 novembre 2022;
5. ANDREA BANZOLA, delibera 29 novembre 2022;
6. NICHOLAS BOTTI, delibera 29 novembre 2022;
7. FEDERICO VOLPONI, delibera 29 novembre 2022.

CANCELLAZIONI

1. GIAN CLAUDIO SPATTINI, delibera 6 settembre 2022;
2. GIUSEPPE ORTALLI, dal 3 ottobre 2022 per decesso;
3. PAOLO CONTI, delibera 4 ottobre 2022;
4. STEFANIA LAMBERTI ZANARDI delibera 25 ottobre 2022
5. ALESSIA BOLDRINI, delibera 3 novembre 2022;
6. GASPARE ISI, delibera 8 novembre 2022;
7. IOANA VERBANCU, delibera 15 novembre 2022;
8. ELEONORA PELIZZIARI, delibera 15 novembre 2022;
9. SIMONA GNONI, delibera 22 novembre 2022.

PRATICANTI AVVOCATI

(dal 6 luglio al 7 dicembre 2022)

Iscritti	n. 12
Cancellati	n. 23

PRATICANTI LAUREANDI

Iscritti	n. =
Cancellati	n. 1

PRATICANTI ABILITATI

Iscritti	n. =
Cancellati	n. 1

PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Iscritti	n. 3
Cancellati	n. 4

LETTERA APERTA DAL CONGRESSO FBE

Gentili Colleghe,
Egredi Colleghe,
grazie al Consiglio dell'Ordine ho avuto la possibilità di partecipare all'assise della FBE tenutasi in Palermo dal 17 al 19 novembre 2022. L'assise in questione è coincisa anche con la celebrazione per i 30 anni della FBE (European Bar Federation / Fédération des Barreaux d'Europe) ed ha visto una grande partecipazione dei rappresentanti degli ordini forensi europei ed extraeuropei ed un'ottima organizzazione, sia in termini di *panel* che in termini di organizzazione degli eventi ancillari al congresso.

Il titolo del congresso "*avvocati sotto attacco*" è stato dettato non solo dalle problematiche legate alla guerra in Ucraina (argomento, comunque, più volte trattato durante il Congresso e per il quale è stata anche deliberata una delle risoluzioni che allego alla presente), ma anche dalle condizioni in cui molti Colleghe svolgono la professione in paesi in cui la democrazia e la giustizia sono compromessi dalle ingerenze del potere esecutivo. Purtroppo dai report che sono stati letti dai vari *panelist*, il problema dell'indipendenza dell'avvocatura non riguarda solo paesi di cui sentiamo parlare ogni giorno (*in primis* Iran, Colombia, Turchia e Bielorussia) ma anche membri dell'Unione Europea, quali Polonia e Ungheria.

I vari relatori che si sono susseguiti hanno espresso forte preoccupazione non solo per le modalità repressive che i vari governi hanno più volte usato nei confronti dei colleghi, onde scoraggiare la tutela di assistiti politicamente non allineati, ma anche dello stato di stress e prostrazione che la nostra categoria sta vivendo in questi anni. La presidente della Law Society of England and Wales ha, all'uopo, letto un report statistico delle patologie che più colpiscono la categoria e della diretta correlazione tra patologie e stress della professione. Un dato a dir poco preoccupante è quel 14% di legali britannici che, secondo questo rapporto, ha avuto istinti suicidari a causa dello stress lavorativo.

Secondo molte statistiche però, l'approccio alla professione tipico dei *baby boomer*, con orari massacranti e competitività esasperata nei posti di lavoro, sta lasciando il posto ad una maggior coscienza della qualità della vita in ambito lavorativo, dove il benessere del lavoratore viene considerato come il *booster* per una migliore prestazione professionale. Gli Ordini devono cercare di incoraggiare proprio questo tipo di approccio.

La Commissione europea, conscia delle problematiche sottese all'indipendenza degli avvocati ha istituito un nuovo *committee* che si dedicherà esclusivamente alla protezione ed all'indipendenza degli



avvocati. In particolare, questa nuova istituzione sta redigendo una normativa *ad hoc* che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe armonizzare le regole di condotta dei governi nell'equa amministrazione della giustizia e della professione di legale in senso lato. In particolare, si sta cercando di mettere a punto una convenzione europea sulla tutela della professione che verrà estesa alla firma anche dei paesi extra UE.

Secondo tutti i relatori, gli avvocati sono la vera cartina di tornasole dello stato di diritto e lo sforzo maggiore, in tempo di crisi, ricade proprio sui professionisti e non sulla amministrazione. Durante la Pandemia anche in Italia, gli avvocati sono stati i più penalizzati da ogni punto di vista: economico e strutturale in particolare. Una giustizia non funzionante (che comunque era in ogni caso remunerata dallo Stato) ha comportato nocimento sia ai clienti, ma anche agli avvocati in termini economici che si sono dovuti adeguare alle lacune prestazionali del sistema giuridico e dotarsi di adeguati strumenti tecnologici per sopperire alle carenze del sistema.

Si è anche molto discusso sulla libertà di espressione dei legali, all'oggi in verità controllata per ampia parte dai social più conosciuti. Ad oggi Facebook, Instagram e Twitter hanno sì un potere di amplificare il pensiero di un singolo tramite



pubblicazioni a livello globale, ma anche il potere sovrastatale di zittire le voci non allineate alle policy degli stessi social. È piuttosto indicativo che durante il congresso, Twitter abbia “bannato” una foto degli avvocati presenti nel board di FBE.

Di notevole interesse è stato l'intervento della ex commissaria alla giustizia e past vice presidente dell'Unione Europea, dott.ssa Reding, per la quale la professione subirà drastici cambiamenti con l'avvento dei computer quantistici e

dell'intelligenza artificiale applicata alla giustizia. La ex commissaria europea ha pertanto sollecitato tutti i presenti ad approfondire la materia dell'intelligenza artificiale per non farsi trovare impreparati nel momento in cui questo strumento sarà imprescindibile per la nostra professione. Altrettanto significativa è stato l'intervento dell'avv. Roqueta che ha parlato del Dott. Google come del nuovo legale di massa. In particolare, sembra diventato di moda chiedere prima a Google un parere

giuridico salvo poi chiederne la conferma all'avvocato del caso.

Alla fine del congresso sono stato avvicinato dalla vice presidente della FBE (Izabela Konopaca) che mi ha chiesto di partecipare alla commissione sulle nuove tecnologie partecipando attivamente ai lavori della medesima commissione.

Allego alla presente le risoluzioni oggetto di delibera congressuale.

Michele Baroc
presidente Associazione Forense Parma

Risoluzione su Iran e Afghanistan

Post pubblicato: 19.11.2022

L'Assemblea Generale della FBE del 19 novembre 2022 a Palermo, Italia ha deliberato:

La nostra Federazione degli Ordini forensi d'Europa rappresenta oltre 1 milione di avvocati attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza locali e nazionali,

Con conoscenza della violazione dei diritti umani delle donne in Iran e Afghanistan ,

Con la consapevolezza delle vessazioni e della detenzione di avvocati che rappresentano tutti coloro che difendono i loro diritti umani,

La FBE nutre grave preoccupazione per questa violazione dei diritti fondamentali ed esprime la nostra solidarietà con gli avvocati coinvolti nella difesa,

La FBE fa appello ai governi difendere i diritti umani e le libertà fondamentali riconosciute dal diritto nazionale e internazionale.

Risoluzione sulla Polonia

Post pubblicato: 19.11.2022

L'Assemblea Generale della FBE il 19 novembre 2022 a Palermo, Italia, ha deliberato:

Stiamo assistendo a un declino dello stato di diritto in Polonia sotto l'attuale coalizione di governo.

Dal 2015 si segnala che:

a) la corte costituzionale, piena di candidati politici, ha cessato di agire come elemento legittimo di un corretto sistema di controllo e contrappeso;

b) il reiterato rifiuto da parte del governo di conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano violazioni delle norme sul giusto processo, in particolare il diritto di accesso a un tribunale imparziale stabilito dalla legge;

c) la revisione dell'apparato giudiziario che ha assoggettato i tribunali al controllo politico e ha comportato un ulteriore allungamento della durata media dei procedimenti giudiziari.

Siamo sempre più preoccupati per questo continuo declino, che compromette la tutela giuridica dei diritti fondamentali dei cittadini polacchi.

Risoluzione sull'Ucraina

Post pubblicato: 19.11.2022

L'Assemblea Generale della FBE il 19 novembre 2022 a Palermo, Italia, ha deliberato:

Condanniamo fermamente la guerra in Ucraina e chiediamo agli avvocati di sostenere i nostri colleghi che lavorano per fornire servizi legali nelle situazioni più estreme di guerra, anche in quei luoghi in cui l'aiuto umanitario è necessario per preservare la vita, la libertà e i diritti umani. Sosteniamo il lavoro dei nostri colleghi legali nell'assistere quelle persone che continuano ad essere bloccate ai confini di Bielorussia, Polonia, Romania e Ucraina, nel dare assistenza legale e aiuto umanitario a tutti coloro che hanno ancora bisogno di aiuto. Nel nostro ruolo di avvocati, continuiamo a essere vigili per protestare contro i crimini di guerra e il genocidio.



LE RIFORME PROCESSUALI IN ARRIVO: UNO SGUARDO SUL NOSTRO FUTURO

CIVILE

(COGNIZIONE, ESECUTIVO,
APPELLO, VOLONTARIA GIURISDIZIONE)

La riforma del processo civile è stata inizialmente delineata dalla L. n. 206/2021, contenente la delega al Governo; più recentemente, si è concretizzata mediante l'approvazione di due Decreti Legislativi da parte del Consiglio dei Ministri, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17/10/2022:

■ **DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149** emanato in Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

■ **DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151.** Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134

La terza fase di realizzazione vera e propria della riforma si avrà con l'entrata in vigore delle nuove norme (alcune a partire dal 1° gennaio 2023, la maggior parte a partire dal 30 giugno 2023).

Con il presente contributo si intende solo fare un breve cenno alle più rilevanti modifiche apportate al procedimento ordinario di cognizione e di esecuzione forzata, quindi al regime dell'appello

ed alla volontaria giurisdizione, cercando altresì di ipotizzare, ove possibile, quanto la riforma potrà incidere sulla quotidianità della nostra professione

In riferimento al **procedimento avanti il Giudice di Pace** è stato previsto l'aumento della competenza per valore che viene elevata fino a diecimila euro per le cause relative a beni mobili e fino a venticinquemila per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti; viene altresì esteso anche al Giudice di Pace così come alla Corte di Cassazione lo strumento del processo telematico uniformando e rendendo definitiva per tutti gli uffici giudiziari l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti.

Detta estensione, che evidenzia e completa gli obiettivi di informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari, non costituisce certo una novità per i colleghi ormai avvezzi all'utilizzo del processo telematico ma ne comporta un ulteriore ampliamento e appare come un ennesimo incentivo alla riduzione dell'uso della carta, della stampa e alla conseguente digitalizzazione dello studio legale.

Per quanto attiene il **procedimento civile di primo grado avanti il Tribunale**, le principali novità riguardano certamente la **concentrazione della fase introduttiva** e il **ruolo della prima udienza**; trami-

te la modifica dei termini di comparizione e costituzione del convenuto, la previsione di deposito di note integrative e di un momento di verifica da parte del Giudice sulla corretta instaurazione del contraddittorio, la causa dovrà arrivare alla prima udienza già definita nelle domande, eccezioni e prove, in modo da consentire al Magistrato di avere chiaro il *thema probandum e decidendum*.

La concentrazione della fase introduttiva potrà complicare non poco la nostra vita professionale, a partire dal rapporto con i clienti che dovranno essere sensibilizzati e sollecitati a fornire fin dal primo incontro un quadro completo ed esaustivo delle questioni oggetto di contenzioso e a consegnare la documentazione da produrre in giudizio. Quanto sopra, soprattutto in contese giudiziarie molto complesse, costituisce un aggravio di lavoro, di responsabilità e rischi professionali per il legale. Accade sovente che occorra tempo per trovare sintonia e metodo di lavoro utili a far sì che cliente e avvocato operino insieme per il fine comune di mettere il legale in condizioni di inquadrare correttamente *petitum e causa petendi*, raccogliere la documentazione rilevante e predisporre efficaci difese.

La concentrazione della tempistica di deposito ante prima udienza delle tre memorie che replicano quelle oggi previste dall'art. 183, VI comma c.p.c., potrebbe dunque andare a detrimento della completezza delle difese ed esporre il legale a rischio di contestazioni dell'operato professionale. Occorrerà dunque, a nostro parere, un adeguamento del metodo di lavoro e di consultazione con il cliente che dovrà fin da ora essere programmato per essere pronti ad affrontare al meglio la preparazione delle cause future. All'aggravio di lavoro e responsabilità in capo agli avvocati –per i quali i termini di costituzione e deposito





sono perentori— non necessariamente corrisponderà la velocizzazione del processo. Sembra infatti utopico supporre che un giudice civile, che ha di norma sul ruolo ottocento/mille fascicoli, possa effettuare, senza neppure interloquire con le parti, un vaglio approfondito sulla regolare costituzione del contraddittorio nel rispetto dei termini stringenti di cui al nuovo art. 171-bis c.p.c.. Allo stesso modo il sovraccarico dei ruoli dei singoli giudici renderà ancora più difficile per gli stessi arrivare alla prima udienza preparati su tutti gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, quando invece con il sistema attuale occorre di regola soltanto la lettura di atto di citazione e comparsa di risposta.

Il possibile mancato rispetto di stringenti, ma non perentori, termini processuali da parte dei magistrati (v. ad es. i quindici giorni dopo la costituzione del convenuto per la verifica della regolarità del contraddittorio o, andando oltre la prima fase processuale, la fissazione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova entro 90 giorni dall'ammissione; il deposito della sentenza entro il già vigente, e non rispettato, termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 275 c.p.c. e del nuovo analogo termine di cui all'art. 275 bis c.p.c.), sulla scorta di quanto già accade oggi, completerà il quadro di una riforma che, a fronte della previsione di aggravio di lavoro e responsabilità a carico dei legali, non sembra essere idonea a garantire un'effettiva riduzione dei tempi del processo.

Altre modifiche rilevanti riguardano la **sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte**, il **termine massimo di 90 giorni tra la prima udienza e l'udienza volta all'assunzione della prova**, la **semplificazione della fase decisoria**,

con termini difensivi finali ridotti e calcolati a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione.

Viene privilegiato ed esteso il rito previsto dagli artt. 702-bis e seguenti c.p.c., che è reso **obbligatorio per ogni controversia**, anche di competenza del collegio, nei casi in cui i fatti di causa non siano controversi o la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria non complessa.

È stata altresì formalizzata la possibilità per il Giudice di disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte; i noti strumenti, introdotti in tempi di emergenza pandemica, vengono dunque istituzionalizzati e resi definitivi. Nell'ambito del processo civile, quanto meno nel foro di Parma, è stato decisamente marginale l'uso dell'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo; al contrario è stato largamente utilizzato lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta. Entrambe le tipologie hanno costituito una fondamentale risorsa durante gli anni della pandemia, avendo consentito una quanto meno parziale ripresa dell'attività giudiziale; ad oggi, se da una parte portano con sé una pratica utilità in termini di risparmio di tempo e costi per gli spostamenti, dall'altra, soprattutto con riferimento alla cd. udienza cartolare, scontano un pesante sacrificio in termini di compressione del diritto del contraddittorio che dovrebbe essere garantito sempre e comunque e dunque anche nelle udienze che, per tipologia, teoricamente non richiederebbero un dibattito. Se il predetto sacrificio degli interessi delle parti e dei loro legali poteva essere giustificabile in periodo emergenziale, non lo è a mio parere in via defini-

tiva e in regime ordinario.

Per quanto attiene il procedimento esecutivo

La L. 206/2021 contempla modifiche al procedimento dell'esecuzione immediatamente applicabili; alcune di esse sono **già entrate in vigore il 22 giugno scorso** e riguardano il foro competente per l'espropriazione forzata quando il debitore è una pubblica amministrazione e il pignoramento presso terzi con modifica dell'art. 543 cpc.

Già appena dopo l'entrata in vigore della suddetta ultima norma sono sorte molteplici polemiche soprattutto in tema di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo che, secondo una nota ministeriale del 20/09/2022, sarebbe dovuta avvenire necessariamente tramite Ufficiale Giudiziario, con notevole aggravio di costi e perdita di tempo per i legali.

Né è sorto un acceso dibattito che si è risolto in senso favorevole agli interessi di parti e avvocati. Con decreto 15/11/2022 del Presidente del nostro Tribunale ha infatti chiarito che "la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento di esecuzione presso terzi è incombente a carico dell'avvocato, che potrà a tal fine avvalersi delle varie modalità di notificazione consentite e dunque anche ma non necessariamente a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario".

Anche il Tribunale di Milano con comunicazione 02/11/2022 ha reso noto il proprio orientamento secondo cui:

□ La notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non deve necessariamente essere eseguita tramite ufficiale giudiziario, ma può essere effettuata in proprio dall'avvocato del creditore, dato che non si tratta di un atto di esecuzione forzata, risolvendosi nell'avviso di un adempimento di spettanza del





cancelliere.

□ La notifica al debitore non costituito va eseguita presso la cancelleria, in applicazione della regola generale di cui all'art. 492 cpc che non viene derogata dalla nuova norma.

□ La notifica in proprio al debitore non costituito va compiuta presso la cancelleria in forma cartacea tradizionale, e non invece in via telematica all'indirizzo PEC della cancelleria delle esecuzioni forzate, poiché detto indirizzo non figura in alcun registro pubblico delle PEC, e sembra destinato a comunicazioni di carattere amministrativo.

Si può dunque concludere che, nonostante il novellato art. 543, comma 5 c.p.c. preveda nuovi incombenti per gli avvocati, i predetti chiarimenti ne limitino l'aggravio.

La riforma prevede altresì l'**abolizione della formula esecutiva** cosicché i titoli per l'esecuzione forzata, potranno essere prodotti in copia, semplicemente attestandone la conformità all'originale. Non più quindi il lungo e complesso *iter* di rilascio della formula esecutiva ma una mera attestazione di conformità della copia al titolo originale. Sicuramente la previsione deve essere salutata con favore in quanto semplificherà il lavoro degli avvocati e ovvierà alle inammissibili lungaggini a cui abbiamo assistito soprattutto durante il periodo di emergenza pandemica; si può ipotizzare che gli indubbi vantaggi sul piano pratico supereranno di gran lunga eventuali dubbi su possibili frodi con riferimento alla dichiarazione di attestazione della copia conforme all'originale di difficile individuazione. A compensazione viene comunque mantenuta in capo al Giudice la possibilità di richiedere al creditore l'esibizione dell'originale del titolo o della copia autenticata da pubblico ufficiale.

La riforma prevede inoltre, fra le altre cose, la **sospensione del termine di efficacia del precetto** nel caso in cui il creditore proponga istanza per la **ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**. Detta previsione costituisce un vantaggio per i legali (e per i clienti); ai tempi lunghi per ottenere l'autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. conseguiva sovente la perdita di efficacia del precetto che doveva essere nuovamente redatto, tendenzialmente con rilascio di nuova procura, e nuovamente notificato con aggravio di tempi e costi che verranno d'ora in poi risparmiati.

La riforma prevede altresì la **riduzione di alcuni termini processuali**, fra cui quello per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale previsto dall'art. 567 cpc che si allinea con il deposito dell'istanza di vendita e viene ridotto da 60 a 45 giorni, prorogabili di altrettanti 45. Detta riduzione comporterà evidenti difficoltà in capo ai legali (e, a cascata, alle parti) in quanto la predisposizione della documentazione è laboriosa e già l'attuale termine di 60 giorni appare piuttosto stretto. Occorrerà dunque anticipare l'incombente e renderlo praticamente contestuale all'avvio del pignoramento, con il rischio di gravare fin dall'inizio la procedura di ulteriori costi che, in caso di soluzione transattiva, potrebbero essere risparmiati.

Rilevanti modifiche si registrano anche in tema di delega delle operazioni di vendita al professionista e vendita privata nel procedimento di espropriazione immobiliare.

In conclusione, pur riconoscendo la buona volontà del legislatore nel tentare lo snellimento e la velocizzazione del procedimento civile, sembra già potersi ipotizzare che la riforma in questione non potrà in-

cidere in modo efficace sulle tempistiche del processo di primo grado. Come spesso accade di riflettere all'alba di una riforma procedurale, un efficace cambiamento potrebbe dipendere più che da una modifica della struttura del processo dall'introduzione di norme di carattere ordinamentale e organizzativo che configurino l'esercizio dell'attività del Giudice e da qui ne orientino le valutazioni e il percorso professionale come strumentale a fornire al cittadino una risposta chiara, logica e sintetica alla domanda di giustizia oltre che dalla destinazione di significative risorse economiche al sistema giustizia atte anche ad incrementarne l'organico.

Per quanto attiene l'appello

Così come nel procedimento civile di primo grado avanti il Tribunale, anche per quanto attiene l'appello l'obiettivo principale della riforma è quello di ridurre i tempi dei giudizi nel pieno rispetto degli impegni assunti in sede europea per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nulla di preoccupante per noi avvocati, che dovremo imparare a confrontarci per lo più con la figura del **Consigliere Istruttore** al quale viene data gran voce: in pratica sarà il maestro d'orchestra dell'intero procedimento; dunque, massima attenzione nell'asseccarne le formali specifiche richieste per evitare spiacevoli conclusioni di rigetto *de plano*.

La viva speranza, che ogni collega nutre, è che la nuova figura del Consigliere Istruttore possa realmente portare quanto si auspica in termini di semplicità, concentrazione e ragionevole durata del processo, così da garantire l'effettività della tutela, scoraggiando impugnazioni pretestuose che con detta semplificazione verrebbero prontamente smascherate e





condannate.

Qui sorge un primo grande dubbio: il giudice designato dal Presidente del collegio, al quale verrà attribuito il compito di Consigliere Istruttore, sarà una risorsa per l'intera procedura o rischia di diventare un ulteriore imbuto in cui si incolonneranno le cause?

Verificata la regolarità dell'atto d'appello, dopo aver proceduto con l'eventuale dichiarazione di contumacia nonché alla riunione degli appelli contro la medesima sentenza, sarà il turno del delicatissimo tentativo di conciliazione. Tutto ciò fa pensare che il Consigliere Istruttore dovrà esser supportato da un efficace apparato di segreteria per non rischiare l'inevitabile *cul de sac* in cui spesso la nostra giustizia trova alibi per sgravare di responsabilità le istituzioni e addossare colpe al numero delle iscrizioni e non dunque al sottodimensionato o poco efficiente apparato che ruota attorno ai magistrati.

Il vero rischio è una mera dichiarazione di manifesta infondatezza che con poche righe di sentenza potrebbe negare ogni speranza di riforma della sentenza di primo grado, rischio che già oggi si manifesta con il così detto filtro in appello che ogni dannato avvocato teme come quando Caronte andava urlando "guai a voi anime prave".

Anche l'istanza per la sospensione dell'esecutività della sentenza è un rischio, anche economico, che l'avvocato dovrà ben valutare, in caso di diniego, al Consigliere Istruttore è data discrezionalità di sanzionare la parte richiedente, con condanna al versamento alla Cassa delle Ammende di somme addirittura sino a romila euro, con buona pace della valutazione e conseguente responsabilità a cui ogni avvocato

è tenuto nell'interesse del proprio assistito.

La rapidità della fase conclusionale sconta quindi i rischi di una verifica da parte del solo Consigliere Istruttore, vero *deus ex machina* del nuovo appello e non anche del collegio che si limiterà alla fase decisionale, e dunque a noi non resta che rimandare al manzoniano motto: ai posteri l'ardua sentenza.

Le richieste che l'avvocato vorrà avanzare, dovranno dunque esser ancor più ponderate e ci troveremo a dover esser più che chiari con il cliente dei possibili rischi anche economici; altri reali cambiamenti in ordine agli impegni richiesti agli avvocati, al momento, non paiono esser così gravosi. Di contro, l'accresciuta informatizzazione e la sempre più usuale fissazione di udienze cartolari, comporta uno tangibile sgravio in capo al professionista che ad esempio non deve più depositare fascicoli cartacei con un numero di copie pari a quello dei componenti del collegio.

Per quanto attiene la volontaria giurisdizione

Le principali novità, non sono certo a favore della nostra sempre più bistrattata categoria che -piano piano- si vede ridotta a mera utilizzatrice e non anche quale partecipe attiva del diritto; al contrario -ancora una volta- sono i notai che ottengono privilegi dalla riforma che li vede futuri soggetti a cui poter, in alternativa al giudice, attribuire la competenza di rilasciare autorizzazioni nei casi di minori o di persone beneficiarie di misure di protezione.

Se vogliamo vedere un lato positivo, ci si augura che tale semplificazione del traffico giuridico possa evitare che le parti debbano attendere un provvedimento giudiziario per poter stipulare l'atto. Inoltre, il

notaio quale arbitro degli interessi e, pur nella sua imparzialità, potrà essere un guardiano degli interessi della parte più debole del rapporto.

Va da sé che il trend legislativo tende a valorizzare i notai affidando loro funzioni "lato sensu" giurisdizionali in un'ottica deflattiva dell'attività dei tribunali e di sussidiarietà nell'amministrazione della giustizia e non anche agli avvocati che pertanto vedono svanire interessanti opportunità di incarichi.

Dovremo accontentarci di non dover più confrontarci ed appesantire la già critica cancelleria della volontaria giurisdizione che, come sappiamo, è ora più che mai in uno stato più che critico, con lunghe file per prendere appuntamenti, con interminabili tempistiche per l'evasione delle richieste, con l'incognita del giudice tutelare al quale vengono assegnate le pratiche che alle volte giacciono sulle scrivanie per tempi incompatibili con l'urgenza della tutela richiesta.

Ancora una volta dovremo attendere che il volano possa prendere il ritmo e rimandare ogni valutazione e considerazione in un futuro sempre più incerto per i piccoli studi, l'avvocato "artigiano" non strutturato con colleghi specializzati, subirà nuovamente lo scotto che ogni riforma porta con sé; oltre a doverci aggiornare, dovremo abituarci ad una sempre maggiore convivenza con l'informatizzazione che ha un passo evolutivo che mal si concilia con l'artigianalità del diritto su cui buona parte di noi è adagiata dalla ripetizione di atti e ricorsi.

Nuovamente non ci resta che rimandare ai posteri l'ardua sentenza.

Angelica Cocconi
Matteo Mancini





I pensieri di un avvocato.



LE RIFORME PROCESSUALI IN ARRIVO: UNO SGUARDO SUL NOSTRO FUTURO

PENALE

(RIFORMA CARTABIA:
UN PRIMO SGUARDO
SULL'IMPATTO NELL'ATTIVITÀ
DEL PENALISTA)

All'ultimo istante è slittata al 30 dicembre prossimo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.150 del 2022, contenente la riforma del settore penale, sostanziale e processuale, varata sotto l'egida del precedente Ministro della Giustizia Marta Cartabia. Meno male, perché l'intervallo temporale (per quanto scarso) così lucrato con il differimento potrà consentire agli avvocati penalisti di "digerire" un intervento normativo di portata imponente, peraltro privo dell'adeguata assistenza di disposizioni transitorie che ne razionalizzino l'impatto, e di attrezzarsi di conseguenza per il miglior esercizio della professione.

Non è certamente questa la sede nella quale poter provare ad affrontare un'analisi dettagliata di una novella di ben 99 articoli che interviene su tutti i libri del codice di procedura penale, sulle sue disposizioni di attuazione, oltre che su parti del codice penale e della legislazione speciale; ma anche solo uno sguardo a "volo d'angelo" sulla riforma consente di poter intravedere alcuni importanti riflessi che la stessa potrà produrre sul concreto svolgimento dei procedimenti penali e sull'esercizio del ministero difensivo nell'ambito degli stessi. Come noto, l'obiettivo dichiarato del legislatore (e sul quale il Governo si è impegnato con l'U.E.) è quello di ridurre del 25% la durata

dei processi penali entro il 2026, a sistema delle garanzie invariato. Le principali direttrici lungo le quali lo stesso si muove per raggiungere lo scopo possono, in estrema sintesi, essere così riassunte: modernizzazione del procedimento penale attraverso la valorizzazione delle tecnologie (digitalizzazione e processo telematico); riduzione della domanda di giustizia penale (rafforzamento dei filtri sull'esercizio dell'azione penale e potenziamento delle forme di definizione dei procedimenti alternative al dibattimento, anche attraverso l'innesto della giustizia riparativa nel processo di cognizione); durata ragionevole del procedimento (interventi sui momenti di "stasi" dello stesso, a partire dalla fase delle indagini preliminari, fino alla riduzione dell'incidenza delle impugnazioni); copertura degli organici (assunzione di nuovo personale amministrativo e previsione, per i prossimi 5 anni, di concorsi annuali per uditore giudiziario da ben 400 posti ciascuno).

Il primo campo di intervento, per chi non sia come il sottoscritto inguaribilmente allergico alle nuove tecnologie, non dovrebbe allarmare più di tanto l'avvocato: notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, così come acquisizione e deposito degli atti in formato digitale, fanno ormai parte da tempo della quotidianità di tutti. Un pro-

blema di non poco momento, invero, si potrà verificare sul fronte dell'acquisizione delle copie degli atti: per la documentazione di molti di essi, infatti, nel decreto legislativo si prevede la video o fonoregistrazione. Secondo il disposto del terzo comma del nuovo art. 133-ter c.p.p., ad esempio, in caso di compimento di un atto o di un'udienza "a distanza" (si pensi all'interrogatorio di garanzia di un imputato in custodia cautelare in carcere o, secondo il disposto del comma 2-bis dell'art. 496 c.p.p. introdotto dalla riforma, all'escussione in giudizio di un teste, di un perito o di un imputato in procedimento connesso), "dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva". La stessa assunzione delle fonti di prova orale in presenza nell'aula dibattimentale, se si vorranno mettere in sicurezza i processi dal rischio di doverla integralmente rinnovare in caso di sopravvenuto mutamento del giudice, dovrà a sua volta essere effettuata con videoregistrazione per non incorrere nella nullità conseguente alla violazione del nuovo disposto dell'art. 495 comma 4-ter c.p.p., a tenore del quale "Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento ... salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva" (norma opportunamente introdotta per elidere i nefasti effetti conseguenti alla sentenza delle SS.UU. Bajrami). Le stesse sommarie informazioni da persone informate sui fatti assunte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, stando al comma 1-*quater* introdotto nell'art. 351 c.p.p., dovranno, a richiesta del dichiarante, essere "documentate mediante riproduzione fonografica" ("salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di





personale tecnico”). Ora, è evidente che se la documentazione di ciascuno di questi atti (ossia ogni verbale di sommarie informazioni, ogni collegamento o udienza a distanza) verrà “salvato”, come oggi sistematicamente avviene, su di uno singolo supporto informatico (cd o dvd), è evidente che il Ministero della Giustizia dovrà intervenire sulle tariffe di rilascio delle copie, non essendo pensabile che i difensori possano continuare a corrispondere, come ad oggi loro richiesto, circa 320 euro per ciascun dischetto. Ma il tema sul quale vale la pena maggiormente interrogarsi è quello connesso all’intento del legislatore delegato di intervenire in modo da ridurre la domanda di giustizia penale e, in particolare, il numero dei dibattimenti da celebrarsi.

Nel futuro lavoro degli avvocati penalisti ci saranno dunque meno procedimenti? Meno udienze? Francamente non penso. Credo (ed auspico) che ci saranno, da un lato, meno accuse infondate e “dannose” per il funzionamento della macchina giudiziaria, oltre che per i diretti interessati ingiustamente accusati; dall’altro, un maggior ricorso (anche se a mio giudizio non in termini ancora significativi) a definizioni dei procedimenti alternative al dibattimento. Non meno procedimenti penali, ma processi più meritevoli di essere trattati. Se infatti è vero che oltre il 50% dei reati si prescrive nella fase delle indagini preliminari, è evidente come in un Paese ostinatamente aggrappato all’ipocrita *totem* dell’obbligatorietà dell’azione penale (invero, oggi certamente più *arbitraria* che obbligatoria) la domanda di giustizia penale rappresenti un serbatoio sostanzialmente inesauribile. I più rigorosi “filtri” all’esercizio ed alla prosecuzione dell’azione penale che il legislatore delegato ha di conseguenza introdotto per ridurre il “carico penale” sono stati

innestati su tre momenti cruciali del procedimento, ossia: all’esito delle indagini preliminari, allorché il pubblico ministero deve determinarsi in ordine al se esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione; all’esito dell’udienza preliminare nel rito cosiddetto ordinario, allorché il giudice dell’udienza preliminare deve decidere se dare semaforo verde all’accusa, disponendo il rinvio al giudizio dibattimentale dell’imputato, oppure proscioglierlo con sentenza di non luogo a procedere; nell’udienza camerale predibattimentale di nuovo conio introdotta nel rito monocratico a citazione diretta, allorché un giudice della sezione del dibattimento, esaminate le risultanze delle indagini preliminari e l’eventuale ulteriore documentazione messaggi a disposizione dalle parti private, deciderà se spalancare all’accusa le porte del giudizio avanti ad altro giudicante oppure “stopparlo” con sentenza immediata di proscioglimento.

In tutti e tre i casi, il criterio di giudizio cui il magistrato si dovrà ispirare per avviare l’azione penale o proseguirla è sempre il medesimo: la prognosi in ordine al se le risultanze degli atti consentano di formulare “una ragionevole previsione di condanna”. L’espressione normativa dovrebbe suggerire a pubblici ministeri e giudici una maggior cautela nell’esercitare l’azione penale e nel consentirne la successiva prosecuzione, ma non dovrebbe spaventare i difensori. Il giudizio in questione, infatti, è pur sempre generalmente formulato alla luce delle (sole) risultanze degli atti di indagine unilaterale dell’accusa. Il fatto che il pubblico ministero abbia in mano delle “buone carte” non significa necessariamente che l’imputato debba uscire dai citati “filtri” con le stimmate del *quasi-colpevole*.

L’esperienza ultraventennale di un “processo penale regolato dal

principio del contraddittorio nella formazione della prova”, tra parti in condizioni di parità, consegnatoci dalle regole del Giusto Processo introdotte nell’art. 111 Cost., dovrebbe sul punto rassicurarci.

Lo spunto che invece può cogliere l’avvocato dalla restrizione delle maglie al cammino dell’azione penale introdotta dalla riforma parrebbe poter essere quello di incentivare lo svolgimento delle attività di investigazione difensiva e l’uso (oculato) delle relative risultanze. Dinnanzi ad una accusa basata su indagini fragili, la spendita, in particolare in udienza preliminare o nell’udienza camerale predibattimentale del rito a citazione diretta, di verbali di investigazioni difensive demolitorie, potrebbe infatti minare efficacemente alla base la ragionevole previsione di condanna. Inoltre, un nuovo spazio di operatività per la difesa è stato aperto con la modifica dei criteri di ammissione al giudizio abbreviato condizionato all’assunzione di un’integrazione probatoria (es. perizia o escussione di testimoni o consulenti tecnici). Il nuovo disposto dell’art. 438 quinto comma c.p.p., infatti, pur mantenendo fermo il requisito secondo il quale le prove integrative richieste debbono in ogni caso risultare necessarie ai fini della decisione, prevede che il giudice disponga l’accesso al rito se “il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”.

Dinnanzi ad un fascicolo dal quale sia ricavabile la ragionevole prospettiva che in dibattimento si debbano sentire dieci testimoni dell’accusa assunti a sommarie informazioni in fase di indagine, ben difficilmente potrà il giudice rigettare una richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’assunzione, ad esempio, di tre testi della difesa. Infine, due brevi considerazioni in tema di impugnazioni. La





riforma, peraltro riproponendo ciò che già era da tempo *diritto vivente* nella giurisprudenza, ha ristretto lo spazio di ammissibilità delle stesse incidendo sui requisiti di “specificità” dei motivi di gravame, che si devono sempre misurare con il contenuto argomentativo dei provvedimenti impugnati. Appelli di poche righe nei quali ci si limita a lamentarsi dell’eccessività della pena perché, in fin dei conti, l’imputato è un bravo ragazzo, non reggono più. Ce la siamo cercata noi avvocati.

Ma ci siamo cercati anche di peggio. Sulla scorta di quanto avvenuto in occasione della trattazione dei gravami nel periodo emergenziale dovuto alla pandemia, la riforma Cartabia prevede che i futuri

giudizi di impugnazione si celebrino, di regola, in camera di consiglio e senza l’intervento delle parti (le cui discussioni e conclusioni possono essere veicolate attraverso memorie scritte da trasmettere prima dell’udienza). In sostanza, un giudizio esclusivamente cartolare. Solo se gli interessati lo richiedono entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di fissazione, il gravame viene discusso oralmente in pubblica udienza (o in camera di consiglio a seconda dei casi). Questo è ciò che ha prodotto la pessima e più che censurabile abitudine di molti avvocati di recarsi nelle Corti d’Appello, o peggio ancora in Cassazione (dove la presenza del difensore, a differenza che in secondo grado, non è nemmeno prevista come ne-

cessaria), per limitarsi a dichiarare a verbale di riportarsi ai motivi. Ciò che non si è capito è che con tale sciatto atteggiamento si è rinunciato a recuperare quel minimo di collegialità della decisione del giudice dell’impugnazione che, in taluni casi, la discussione orale poteva ancora assicurare. Vedremo se i difensori sapranno riabilitarsi sul campo.

Ma questo è argomento che esula dal tema assegnatomi e che meriterebbe ben più ampia trattazione.

Paolo Moretti

*Responsabile della Scuola Territoriale
della Camera Penale di Parma*





LE RIFORME PROCESSUALI IN ARRIVO: UNO SGUARDO SUL NOSTRO FUTURO

TRIBUTARIO

(NUOVE CORTI, NUOVI MAGISTRATI,
TESTIMONIANZA SCRITTA,
IMPUGNAZIONE-MERITO)

È impegno arduo tentare una sintesi in poche pagine della recentissima mini-riforma della **giustizia tributaria** attuata dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, valutando (o vaticinando) l'effetto concreto che potrà avere sulla vita professionale e conseguentemente personale di chi tratta la materia e tentando -per giunta- di mantenere viva l'attenzione dei pur pochi, volenterosi e probabilmente disinteressati lettori.

Non si tratta, infatti, di una riforma organica, frutto di un progetto chiaro, definito e partecipato, bensì, come spesso usuale alle nostre latitudini, di più o meno piccoli interventi di *maquillage* (con qualche infiltrazione di botulino, per la verità), alcuni dei quali, a seconda di come saranno interpretati ed applicati, potrebbero anche non avere concreti effetti.

In alcuni punti l'intervento è sintomatico di un tentativo, seppur timido e travagliato, di riequilibrare le posizioni processuali dello Stato (*rectius*, delle Agenzie fiscali e degli altri Enti impositori) e del contribuente, e quindi già solo per questo meritevole di attenzione.

Una prima direttrice di intervento riguarda l'apparato organizzativo delle **Corti di giustizia tributaria** (cioè quelle che fino al 16 settembre 2022 sono state denominate Commissioni tributarie) di primo e secondo grado.

Al di là di questa variazione formale (auguriamoci non gattopar-

desca, come spesso è successo nel nostro Paese), secondo l'art. 1-bis del d.lgs. 546/1992, dal 16 settembre 2022 la giurisdizione tributaria sarà esercitata dai magistrati tributari, reclutati con le modalità previste dagli artt. da 4 a 4-*quater* del novellato d.lgs. 545/1992, e dai giudici tributari già nominati nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022 (cioè i componenti delle ex commissioni tributarie).

L'obiettivo è quindi quello di introdurre finalmente un giudice a tempo pieno, professionale, che possa assicurare autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, nello stesso tempo preservando le professionalità maturate ed oggi operanti nelle commissioni tributarie, da includere in un ruolo ad esaurimento.

I contenuti dell'esame da magistrato tributario sono previsti per legge e (vivaddio) il diritto tributario assume importanza si direbbe centrale. Mi rendo conto come tanto entusiasmo possa essere frainteso, per l'ovvietà di tale scelta del legislatore, ma posso assicurare che, per un operatore del settore, si tratta invece di un cambio di approccio ai problemi del processo tributario veramente radicale.

Per noi, potersi confrontare finalmente con un giudicante che ha nel proprio bagaglio culturale e professionale il diritto tributario sostanziale e processuale (oltre, s'intende, gli altri fondamentali: diritto civile e processuale civile, diritto

dell'Unione europea, diritto penale, diritto costituzionale e amministrativo, diritto commerciale e della crisi d'impresa, contabilità aziendale e bilancio) è davvero tutt'altra prospettiva. Certo, impegnativa per ogni operatore, ma anche in grado di valorizzare la formazione e l'approccio culturale dell'avvocato anche rispetto agli altri titolati alla funzione difensiva tributaria.

Se i prossimi anni saranno coerenti con questa impostazione, si arriverà per esaurimento alla fine dell'approccio volontaristico (e talora dilettantesco) *part time*, dando finalmente la giusta dignità e rilevanza ad un processo, quello tributario, che, per l'entità degli interessi in gioco e per la gravità in certi casi delle conseguenze sulla vita dei cittadini, dovrebbe essere considerato assai importante nel sistema insieme al processo penale a causa della sua significativa afflittività sanzionatoria.

La riforma ha anche affrontato e risolto questioni quali l'età di pensionamento dei **magistrati tributari**, il loro numero e i requisiti d'accesso, le quote concorsuali riservate ai giudici tributari delle ex commissioni tributarie, le attribuzioni e i poteri del Consiglio di presidenza. Qualcuno ha già sollevato il dubbio che tale costruzione di sistema potrebbe essere irrispettosa del divieto di istituzione di giudici speciali previsto dall'art. 102, comma 2, Cost.. In realtà, sembra piuttosto evidente la continuità tra i precedenti organismi giudiziali e quelli riformati, tanto da non dover rimettere in discussione gli approdi della giurisprudenza costituzionale di oltre cinquant'anni fa, articolati sull'aperta lettura della VI disposizione transitoria.

Ma non è stata colta l'occasione per risolvere un problema di fondo del processo tributario, e cioè la dipendenza dei giudici tributari dal MEF, e cioè sostanzialmente una delle parti in causa -anzi quella ne-





cessitata-, chiamato non solo a stabilire le regole per il reclutamento dei magistrati, ma che continua ad erogare i compensi a magistrati e giudici. Da segnalare sul punto l'ordinanza n. 403 del 31 ottobre 2022 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Venezia ha già rinviato alla Corte Costituzionale le recentissime modifiche, articolando la questione proprio sotto tale profilo.

E' stata anche istituita la figura del **giudice monocratico**, che deciderà le controversie di valore fino a 3.000 euro. Per tali decisioni inizialmente si prevedeva di limitarne l'impugnabilità ai soli casi di violazione delle norme sul procedimento o di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea ovvero dei principi regolatori della materia. Tale limitazione, con l'evidente compressione del diritto di difesa che avrebbe comportato, è fortunatamente venuta meno nel testo definitivo della legge 130/2022.

Passando al processo in senso stretto, l'intervento più significativo della legge 130 riguarda l'ambito della **prova**, da sempre altro *punctum dolens* del contenzioso tributario.

Il difensore tributario -da sempre e con aggravamento costante nel tempo- si scontra con un sistema asimmetrico, in cui una delle parti in causa, e precisamente quella pubblica, ha innegabili posizioni di vantaggio -di diritto o di fatto, derivanti da norme processuali o di diritto sostanziale- in particolare nel campo della prova.

La parità processuale tra le parti, in sostanza, non esiste, perché da un lato il Fisco può limitarsi a provare per **presunzioni** (nemmeno troppo rigorosamente gestite dalla giurisprudenza), mentre al contribuente è richiesta la prova piena, a volte anche quella -impossibile, si sa- di circostanze negative. Senza parlare poi delle tante (troppe) norme di diritto sostanziale che prevedono la decisa **inversione** dell'onere

della prova a scapito del contribuente e presunzioni relative e assolute a favore del Fisco. Questa, di fatto, è (almeno fino ad oggi) la situazione processuale dinanzi le commissioni tributarie.

Si capisce, quindi, perché dinanzi a tale stato di fatto qualunque tentativo di muovere le acque e di realizzare anche un minimo di equilibrio tra le posizioni processuali delle parti non possa che essere accolto favorevolmente, quantomeno per l'impegno profuso.

Gli interventi in materia di prova, quindi sull'impianto dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992, sono divisi in due articoli della legge 130/2022: l'art. 4, comma 1, lett.c), sostituisce integralmente il comma 4 dell'art. 7, mentre l'art. 6 aggiunge il comma 5-bis al medesimo articolo 7.

Nel nuovo comma 4 dell'art. 7 è stato espunto il divieto di **prova testimoniale**, mantenendo soltanto quello di giuramento. Coerentemente alla modifica, la seconda parte del comma regola l'ammissione da parte del giudice della prova testimoniale, richiamandosi alle forme dell'art. 257-bis c.p.c.

È una prima breccia in quel percorso di riequilibrio delle posizioni processuali delle parti nel processo tributario, che ha da sempre escluso la prova testimoniale tra i mezzi di prova.

Solo negli ultimi anni, grazie all'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, si è permesso al contribuente l'ingresso nel processo di dichiarazioni scritte di terzi, per controbilanciare l'utilizzo frequente, da parte degli organismi accertatori, di analoghe dichiarazioni inserite in atti istruttori. Ma tali dichiarazioni sono qualcosa di nettamente distinto dalla testimonianza scritta, sia nelle modalità di raccolta sia negli effetti. Le dichiarazioni scritte sinora ammesse, infatti, costituiscono elementi indiziari, che il giudice può liberamente valutare unitamente agli altri scaturenti dagli atti di causa.

La testimonianza scritta, invece, è un mezzo di prova, che si può immaginare anche decisiva, considerate le modalità di assunzione. Il giudice, infatti, può ammetterla "ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti". Ciò presuppone che il giudice abbia già esaminato e valutato gli elementi indiziari e le prove a sua disposizione e, ritenendo necessaria la testimonianza scritta ai fini della decisione, le darà prevedibilmente un valore dirimente e decisivo.

Proprio perché mezzo di prova, la testimonianza scritta può essere assunta d'ufficio, anche senza accordo tra le parti.

Il comma 4 del nuovo art. 7 prevede, infine, che nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. Questa non è altro che l'applicazione del principio generale della fede privilegiata -pacificamente sui soli fatti attestati, non su opinioni ed interpretazioni- delle risultanze di un documento proveniente da un pubblico ufficiale.

La novità si applica ai ricorsi notificati dal 16.9.2022. Le **modalità** di assunzione della prova sono stabilite dal citato art. 257-bis, ove compatibili con il processo tributario (art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992). Anche l'art. 257-bis è relativamente giovane, essendo stato introdotto dalla legge 69/2009, con decorrenza dal 4 luglio 2009. La medesima legge ha inserito tra le disposizioni attuative del c.p.c. l'art. 103 bis, che disciplina il contenuto del modello ministeriale di testimonianza scritta. Scopo primario era quello di ottenere un risparmio di attività giurisdizionale rispetto alla tradizionale modalità di assunzione della prova testimoniale, ma sento dire che nella pratica la modalità scritta nel processo civile è utilizzata in via del tutto residuale e limitata.

L'assunzione "anche senza accordo tra le parti" è la più vistosa dif-





Veduta di città di Mondrian

ferenza tra i due processi, visto che nel processo civile si prevede che la testimonianza scritta possa essere disposta, ma “su accordo delle parti”. È trasparente l'intenzione del legislatore di rafforzare ulteriormente i poteri istruttori d'ufficio del giudice tributario, anche alla luce del sostanziale disinnescamento, da parte delle stesse commissioni tributarie che non ne hanno mai fatto uso se non in casi rarissimi, del primo comma

dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992, che sin dall'origine aveva dato al giudice i medesimi poteri di accesso, richiesta dati, informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari. L'utilizzo del verbo “può”, comunque, dimostra che non esiste alcun obbligo per il giudice di assumere la testimonianza scritta, nemmeno se le parti fossero d'accordo.

I tributaristi stanno studiando che, in base all'art. 257-bis, il giudice

chiede al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. È previsto un modello ministeriale per la testimonianza, da compilare con le domande e notificare al testimone.

Se nel processo civile, in cui -come detto- il giudice è vincolato all'accordo tra le parti, il modello dev'essere compilato e notificato dalla parte che ha richiesto l'assunzione,





nel processo tributario si desume che potrà essere compilato anche dal giudice (che decide anche senza accordo tra le parti) e notificato a cura della segreteria. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. Egli sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla segreteria del giudice. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Se il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Se non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma, c.p.c..

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui. La specifica norma è probabilmente compatibile anche col processo tributario, stante l'eliminazione del divieto di prova testimoniale. È prevedibile, tuttavia, decisa resistenza a tale prospettiva, per ragioni non solo culturali, logistiche ed organizzative, ma anche per il maggior lavoro che comporterebbe per le segreterie¹ delle Corti.

Quali che siano i **poteri istruttori** del giudice tributario, comunque, pare acquisito ed immodificato che essi non possono supplire alle ca-

¹ Sarebbe più coerente la denominazione tipicamente giudiziale di cancellerie, ma disinteressiamoci degli aspetti formali

renze probatorie delle parti, essendo “meramente integrativi (e non esonerativi) dell'onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all'impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell'altra parte” (Cass. 20.1.2016 n. 955; Cass. 18.12.2015 n. 25465).

La centralità che il tema probatorio sembra assumere nel processo tributario riformato in un quadro di elevazione della specifica sensibilità processuale è prevedibile possa impattare significativamente sull'attività professionale del difensore tributario, anche esaltando le sue capacità più tipiche e caratterizzanti, ma a prezzo di maggior cura, diligenza, indipendenza ed equilibrio, anche deontologico, nella gestione della prova in genere e della testimonianza in particolare, strumento realmente nuovo, in contenuti e modalità di assunzione, per il processo tributario.

L'art. 6 della legge 130/2022 interviene anch'esso sull'art. 7 del d.lgs. 546/1992, ma sul versante della ripartizione dell'**onere della prova**, aggiungendo il comma 5-bis (“*L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati*”).

L'incipit sarebbe di quelli che apre il cuore, se non si trattasse solo di un'illusione. Già la Cassazione, con ordinanza del 27.10.2022 n.

31878 e sia pure con (non casuale) *obiter dictum*, ha avvertito che non cambia nulla rispetto al passato: se da un lato viene ribadito il concetto, tutto processuale, dell'onere della prova a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio (art. 2697 c.c.), dall'altro non viene toccata la rete di presunzioni -anche assolute- e inversioni dell'onere della prova che pervade la normativa sostanziale.

Così, rimangono, per esempio:

□ le presunzioni legali sui movimenti bancari non giustificati (art. 32 d.P.R. 600/73);

□ le presunzioni legali sui capitali detenuti in paradisi fiscali in assenza di compilazione del quadro RW (art. 12 d.l. 78/2009);

□ la presunzione legale di residenza in Italia per i contribuenti che si sono trasferiti in paradisi fiscali (art. 2, comma 2-bis, TUIR);

□ la presunzione legale (la cui assolutezza è in corso di revisione non ancora consolidata) di residenza in Italia per i contribuenti iscritti all'anagrafe della popolazione residente (art. 2, comma 2, TUIR);

□ la presunzione legale assoluta di attribuzione del reddito ai soci nelle società di persone (art. 5 TUIR).

Senza dimenticare le preclusioni probatorie, ovvero il divieto di produzione in sede contenziosa degli atti, documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio (art. 32, penultimo comma, d.P.R. 600/73), in fase istruttoria tipicamente amministrativa.

Resta pur sempre il potere del Fisco di accertare il reddito tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (e la giurisprudenza di legittimità non brilla per rigore nell'inquadramento di casi concreti nei tre aggettivi, quivi ricercando spesso vie d'uscita decisorie che nulla hanno a che vedere con la nomofilachia).

La chiusura del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 conferma, peraltro, l'inevitabile assegnazione al contribuente dell'onere





della prova nei procedimenti di rimborso.

Quanto appena detto è confermato nella parte centrale del comma, in cui si alternano sacrosanti principi di civiltà giuridica a delimitazioni e precisazioni che tanto hanno di gattopardiano.

A parte la confusione terminologica con cui viene confusa la fondatezza dell'atto (attinente al merito) con la sua legittimità (la prova può mancare o essere insufficiente, ma non certo contraddittoria, tipico vizio della motivazione che sfocia nella violazione di legge e/o nell'eccesso di potere), non si comprende come si concili poi la natura di giudice del rapporto (e non solo dell'atto) della Corte di giustizia tributaria con l'obbligo (la norma usa il presente indicativo "annulla", non il verbo "può") di annullare l'atto impositivo in caso di "insufficienza di prove". Viene alla mente il ragionevole dubbio delle aule penali americane; ma scusate se credo poco a un tale scenario garantista nelle nostre aule tributarie.

Purtuttavia, si spera che la riforma non sia ignorata ed indagata soprattutto per la sua portata sistematica, dirompente in potenza. Potrebbe trattarsi, infatti, del superamento della concezione (di matrice prima dottrinale poi giurisprudenziale) del processo tributario quale giudizio d'"impugnazione - merito", alla stregua della quale il giudice non poteva limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma doveva definire, nel suo merito quali-quantitativo, il rapporto tributario. Si rientrerebbe così in un alveo più amministrativo, aderente alla natura ed alla provenienza pubblica dell'atto impugnato dopo l'esonazione verso un versante civilistico e dispositivo nell'abbaglio della qualificazione obbligatoria del rapporto tributario.

Di conseguenza, se correttamente interpretata ed applicata, l'auspicio è che la regola, per come riscritta, comunque possa portare il giudice a valutare con più rigore le prove

delle parti ed esigere che le stesse siano puntuali, circostanziate e non contraddittorie. Torna evidente, al proposito, la maggiore attenzione e l'impegno poliforme che i difensori dovranno dedicare alla ricerca della prova ed al suo versamento nel processo, a partire dalla ben chiara diversità tra la prova testimoniale legale tipica e le troppo semplificate e disinvolute "dichiarazioni di terzi".

Altre modifiche hanno riguardato la **sospensione cautelare**.

All'art. 47 del d.lgs. 546/1992 sono stati inseriti due nuovi periodi al quinto comma (art. 2 legge 130/2022), relativi all'affrancamento dall'obbligo della garanzia per i contribuenti particolarmente affidabili, cioè con bollino di affidabilità fiscale (ISA) pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso.

L'art. 4 della legge 130, lettera f), ha anche stabilito un più breve termine di fissazione dell'udienza di sospensione, con conseguente riduzione del termine per la comunicazione, e fatto espresso divieto di accorpate l'udienza di sospensione con l'udienza di merito, deprecabile prassi invalsa in alcune commissioni (fortunatamente non nelle locali). È stato anche ribadito l'obbligo del giudice tributario di decidere sulla sospensione "nella stessa udienza di trattazione dell'istanza" e di provvedere quindi all'immediata comunicazione alle parti in udienza del dispositivo (prescrizione già esistente, ma non sempre osservata), disponendosi, di conseguenza, l'abrogazione del comma 5-bis dove ancora si prevedeva che "l'istanza di sospensione è decisa entro centotanta giorni dalla data di presentazione della stessa".

Poco comprensibile, nonché sostanzialmente inutile perché di un'evidenza lapalissiana, è invece la precisazione del secondo comma dell'art. 4 della legge 130 sull'operatività della sospensione della riscossione degli importi in "riscossione

frazionata" nel caso di accoglimento dell'istanza di sospensione (art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992).

Riguardo alla **conciliazione giudiziale**, è stato aggiunto l'art. 48-bis1 al d.lgs. 546/1992, prevedendo la facoltà del giudice di formulare alle parti una proposta conciliativa nelle cause soggette a reclamo (cioè di valore inferiore a 50.000 euro). Imporre l'obbligo, anziché la facoltà, avrebbe forse potuto portare ad una deflazione più incisiva delle cause di valore minore. Da un lato, infatti, avrebbe portato a un'intensificazione delle relazioni tra le parti in giudizio con una maggiore responsabilizzazione del difensore, dall'altro si sarebbe potuto prevedere una qualche forma di responsabilità processuale per la parte che rifiutasse la proposta conciliativa del giudice.

L'introduzione di forme di **responsabilità delle parti processuali** che rifiutano gli strumenti alternativi al contenzioso può costituire una spinta alla riduzione dei contenziosi pendenti.

Il discorso vale anche per il nuovo comma 9-bis, introdotto dall'art. 4, lett. e), della legge di riforma all'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, che ha espressamente prevista la possibilità (anche in questo caso non l'obbligo), in caso di soccombenza della parte erariale in un giudizio introdotto dalla fase necessaria di mediazione, che l'eventuale condanna alle spese rilevi ai fini della responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

Ovviamente ci sarà da stabilire cosa si intenda con il termine "imotivatamente": basterà una motivazione al rigetto, quale essa sia, anche un cenotafio di puro stile, oppure dovrà essere valutata la legittimità e/o la fondatezza di detta motivazione?

Ne potrebbe uscire comunque un rafforzamento dell'istituto della mediazione tributaria (persa l'occa-





sione d'introdurre una figura terza tra la parte e l'impositore) che ancora sollecita il difensore tributario al maggior impegno nel rendere attiva, concreta e propositiva la fase di mediazione, rafforzando il rapporto con l'assistito portatore dell'interesse sostanziale e sviluppando le capacità relazionali e pure negoziali verso una controparte non puramente amministrativa e non ancora processuale.

È stata poi stabilita la disciplina a regime, in maniera leggermente diversa dal periodo di pandemia, della partecipazione alle udienze mediante **collegamento audiovisivo**.

La trattazione da remoto è una facoltà del giudice, che si trasforma in obbligo se la richiesta viene effettuata congiuntamente da tutte le parti del processo.

Il termine per chiedere la discussione da remoto è quello fissato per la produzione di documenti (venti giorni liberi prima dell'udienza).

Le udienze del giudice mono-

cratico sono regolate in maniera del tutto speculare, con la trattazione da remoto di norma, che si trasforma in udienza in presenza su richiesta di ciascuna delle parti.

Nulla di realmente nuovo, solo maggior stabilizzazione delle abitudini imposte dalla pandemia: indubbiamente una comodità ed un risparmio in denaro, tempi ed energie. Ma, al contempo, un affievolimento della relazione col giudicante e la controparte che, dalla fisicità di sguardi, di gestualità, di tono e modo verbali, può arricchire la forza difensiva e meglio orientare la fase di trattazione orale, quasi mai determinante ma sempre effimera, delicata e rischiosa. Allo stato, nell'udienza da remoto questa fragile relazione risulta spesso turbata da strutture tecnologiche improvvisate, collegamenti audio-video precari e instabili e dall'impreparazione di molti addetti (avvocati compresi). Occorre, insomma, almeno migliorare il surrogato perché nel processo tributario, in fondo, se non sem-

bra così decisiva la presenza fisica delle parti, non si può, però, negare che sotto il profilo comunicativo l'udienza in presenza è probabilmente di impatto più immediato e riduce la possibilità di distrazioni in chi ascolta.

L'art. 3 della legge 130 istituisce la **sezione tributaria della Corte di Cassazione** ed al contempo la istituzionalizza e stabilizza, affidata com'era sinora a un lodevole provvedimento interno meramente organizzativo, mentre l'art. 5 (re)introduce la possibile definizione agevolata di alcune cause di natura tributaria pendenti dinanzi la Suprema Corte, secondo criteri di soccombenza ed entro limiti di valore.

Come si vede, la legge 130/2022, di riforma della giustizia tributaria, contiene un coacervo di disposizioni, tra le più disparate, che non lasciano intravedere un progetto organico e strutturale.

Soltanto il tempo con le progressive fatiche della dottrina, dei giudici e dei difensori che hanno l'onere di base di elaborare e convincentemente prospettare gli argomenti più funzionali alla difesa, svelerà se le modifiche introdotte (e quali e quante) troveranno concreta applicazione e otterranno gli effetti voluti dal legislatore.

Di sicuro, col **maggior impegno** di ogni attore, è necessario un pragmatico sempre maggiore avvicinamento al traguardo di una completa **parità delle parti** del giudizio tributario. L'attuale sbilanciamento a favore delle ragioni dell'Erario -psicologico e culturale da parte di alcuni giudici di merito e politico da parte della Corte di Cassazione, nonché di sistema per le evidenti e perduranti asimmetrie processuali non è garanzia di vera e compiuta tutela dei diritti del cittadino e non può condurre a quello che dovrebbe costituire l'obiettivo primario dello Stato in campo tributario, cioè l'incasso concreto delle **imposte, ma quelle giuste** secondo Costituzione.



Ritratto di avvocato

Gaetano (Toni) Ciancio





impugnabilità del richiamo verbale

Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l'accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento affittivo, sicché se ne deve ammettere l'impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all'esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto, mentre quest'ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 22426 del 15 luglio 2022

illecito disciplinare a forma libera (o "atipico")

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, ove infatti non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quello di esercitare la professione forense "con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" di cui all'art. 9 già artt. 5 e 6 del previgente codice deontologico forense. Il suddetto art. 9 costituisce una "norma di chiusura" che consente attraverso il sintagma «per quanto possibile», previsto nell'art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla sua base, onde evitare che la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione generi immunità.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 34206 del 21 novembre 2022

attività professionale superflua

Costituisce illecito disciplinare, quantomeno sotto il profilo di cui all'art. 29 cdf in tema di compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'attività professionale che sarebbe stata necessaria, il comportamento dell'avvocato che gravi economicamente il cliente di attività professionale palesemente superflua, ossia certamente evitabile mantenendo la qualità della prestazione professionale stessa con coscienza e diligenza ex art. 12 cdf

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività professionale svolta, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva suggerito a due ingiunti di proporre due distinte opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, nonostante le due posizioni fossero perfettamente sovrapponibili, nonché chiedendo a ciascuno di loro un compenso di euro 20mila circa, per un totale di complessivi euro 40mila circa, a fronte di un decreto ingiuntivo opposto di complessivi euro 45mila circa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura.*)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 2022

vita privata

obbligazioni nei confronti dei terzi

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando *strictu sensu* l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 n.cdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la



negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Caia), sentenza n. 30 del 22 marzo 2022

difesa d'ufficio

Nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall'Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all'imputato un difensore d'ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia. L'istituto della difesa d'ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni. L'Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell'alto ruolo che riveste la difesa d'ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile. Ciò comporta che il difensore d'ufficio deve avere come faro per il suo comportamento la deontologia e la competenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 35 del 29 aprile 2022

accesso non autorizzato ai fascicoli dell'ufficio

Costituisce illecito deontologico (art. 63 cdf, già art. 56 codice previgente) il comportamento dell'avvocato che, anche solo a fini di consultazione o per estrarne copia, effettui l'accesso ai fascicoli dell'ufficio giudiziario, prelevandoli dall'archivio, in mancanza di autorizzazione ed in assenza dei fun-

zionari di cancelleria responsabili della custodia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 36 del 29 aprile 2022

il richiamo verbale

L'applicazione del richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone per la sua irrogazione l'accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce comunque provvedimento afflittivo.

Qualora il CNF ritenga congruo comminare all'incolpato il richiamo verbale, all'esito di tale determinazione gli atti vanno trasmessi al Consiglio territoriale a quo, funzionalmente competente a provvedere alle formalità di cui all'art. 28 co. 2 (e art. 14, co. 4-bis) del Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 36 del 29 aprile 2022

compensazione e rendiconto

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. L'operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand'anche operasse, l'istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l'illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell'operato dell'avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 38 del 29 aprile 2022

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022.

conflitto d'interessi

Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente:

1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 42 del 29 aprile 2022

(conforme):

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Arena), sentenza n. 70 del 23 maggio 2022

indebita appropriazione di somme dell'assistito/a

Atteso che, ai sensi dell'art. 30 cdf, l'infrazione disciplinare nella gestione di





denaro altrui si concretizza allorquando si trattengono somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l'intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l'illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che (come nella specie) abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate

Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in violazione dei fondamentali principi della deontologia, incassi per conto del cliente una cospicua somma, omettendo di rendergliene immediatamente conto ed appropriandosene indebitamente (*Nel caso di specie, l'avvocato si appropriava indebitamente della somma di € 110.000 spettanti al Cliente quale indennizzo corrisposto dall'Assicurazione controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni due irrogata dal CDD all'incolpato*).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 60 del 13 maggio 2022

suitas

Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza

della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 60 del 13 maggio 2022

"paghi solo in caso di vittoria"

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, "pubblicizzi" il proprio studio legale con la propaganda, peraltro mendace, "paghi solo in caso di vittoria" (*Nel caso di specie, la dicitura era riportata nei biglietti da visita e in un cartello sulla pubblica via nei pressi dello studio legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 13 maggio 2022

illecito mediato

E' deontologicamente attribuibile all'avvocato il comportamento tenuto da terzi non iscritti all'albo (e perciò non soggetti, in quanto tali, all'etica professionale forense) non soltanto qualora egli ne sia il mandante o committente ancorché occulto, ma anche allorché abbia contezza dell'eventuale iniziativa altrui e non abbia manifestato alcuna opposizione né abbia fatto alcunché per cercare di impedirlo ovvero per tentare di ottenerne la cessazione, se non tardivamente (*Nel caso di specie, trattavasi di pubblicità professionale non conforme ai canoni deontologici, realizzata da terzi su incarico dell'avvocato*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 97 del 6 maggio 2021

pubblicità sui prezzi

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, "pubblicizzi" il proprio studio legale mediante l'offerta di assistenza legale a "zero spese di anticipo", trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 23 del 23 aprile 2019.

Più in generale, il principio di cui in massima si pone in perfetta linea con la giurisprudenza domestica che negli ultimi anni si è occupata della "pubblicità" professionale che faccia particolarmente leva sui "prezzi": si va da quelli "troppo bassi" (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 75/2021, 118/2015) o addirittura "simbolici" (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 148/2019, 23/2019), se non proprio "infimi" (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 349/2016, 142/2015), a quelli addirittura "gratuiti", seppur solo per la prima consulenza (CNF n. 183/2009) o in caso di vittoria (CNF n. 62/2022)

prescrizione dell'azione disciplinare

Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l'interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l'interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell'udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all'incolpato della decisione stessa.

La prescrizione dell'azione disciplinare è interrotta dal promovimento dell'azione disciplinare e quindi dall'atto di apertura del procedimento,





nonché dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare (che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell'azione) e comunque da tutti gli atti procedurali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell'avvocato sottoposto al procedimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 66 del 13 maggio 2022

compenso eccessivo

L'avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf, già art. 43 codice previgente) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l'illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 66 del 13 maggio 2022

radiazione (concussione)

La sanzione massima della radiazione è riservata, per espressa previsione normativa (art. 22 CdF), a "violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro" e, pertanto, soltanto a quelle condotte che si pongano in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili, come ad esempio l'aver commesso reati di particolare gravità.

Costituisce illecito gravissimo, meritevole della massima sanzione disciplinare, il comportamento dell'avvocato che, abusando della carica pubblica ricoperta, si adoperi illecitamente per rendere edificabili alcuni terreni in cambio di ingenti somme di denaro, poi fatturate per attività di consulenza legale in realtà mai svolta, simulando

un rapporto professionale inesistente, così provocando un intenso pregiudizio all'immagine dell'intera categoria forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 73 del 1° giugno 2022

funzione e responsabilità sociali (difesa d'ufficio)

Nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall'Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all'imputato un difensore d'ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia. L'istituto della difesa d'ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni. L'Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell'alto ruolo che riveste la difesa d'ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile ed evitare che l'assistito si ritrovi, ingiustamente, privato della necessaria doverosa ed irrinunciabile difesa per la sua miglior tutela.

In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d'ufficio che non partecipi all'udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un'attenuazione della sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 1° giugno 2022

L'avvocato che subentri ad un collega nell'assistenza, anche stragiudiziale, ha l'obbligo (derivante dai doveri di correttezza e lealtà) di rendere nota, con sollecitudine, anche per le vie brevi, la propria nomina al collega sostituito.

In caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all'assunzione dell'incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) e di far sì che il legale subentrato nell'incarico si adoperi affinché il collega venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 79 del 1° giugno 2022

accaparramento di clientela (mediante social media)

L'invito pubblico a promuovere un'azione legale non sempre né necessariamente costituisce violazione del divieto di cui all'art. 37 cdf, dovendosi piuttosto accertare se, in concreto, il comportamento stesso costituisca, o meno, accaparramento di clientela (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva pubblicato sui social un video con cui invitava gli utenti a proporre, non necessariamente per il proprio tramite, una denuncia-querela contro la Regione Toscana, che agli inizi dell'emergenza pandemica aveva prospettato l'apertura di un centro Covid in un condominio, trattandosi di iniziativa a suo dire stigmatizzabile e successivamente, in effetti, dalla stessa Regione rinunciata. Aperto il procedimento disciplinare, il CDD archiviava motivatamente l'esposto, non rilevando in concreto una violazione dell'art. 37 cdf. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi rigettato il gravame proposto dal COA di appartenenza dell'incolpato.*)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 81 del 1° giugno 2022

sostituzione

onere d'informazione





all'assistito/a

L'art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, un rapporto fiduciario quale quello che lega l'avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del "rapporto fiduciario" proprio consistente nella completezza, completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pizzuto), sentenza n. 84 del 1° giugno 2022

doveri di sollecitazione e dissuasione

L'incarico professionale che si sostanzia nella preventiva fase di studio non necessariamente culmina -una volta valutati i relativi elementi di fatto e diritto- nella proposizione della relativa azione giudiziale, essendo infatti compito esclusivo dell'avvocato la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale ed essendo, d'altra parte, tenuto ad assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo ed esclusivamente al dovere di informazione ma anche ai doveri di sollecitazione e dissuasione del cliente, nonché a sconsigliare lo stesso dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal risultato probabilmente sfavorevole (*Nel caso di specie, trattavasi di opposizione a decreto penale di condanna, la cui proposizione avrebbe comportato conseguenze potenzialmente ben più gravose per l'assistito*). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022

assicurazione e sua comunicazione

Costituisce illecito disciplinare l'inservanza dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e di rendere noti alla parte assistita i relativi estre-

mi (art. 27, comma 5, cdf), salvo che tale ultima mancata comunicazione non derivi da errore giustificabile idoneo ad escludere l'elemento della volontarietà.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022

impugnazione a mezzo pec

Avverso le decisioni dei Consigli territoriali è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata, ossia allegando alla stessa (oltre all'eventuale procura speciale, nel caso in cui il ricorrente sia assistito da un difensore) il file nativo digitale del ricorso digitalmente sottoscritto ovvero la scansione dell'originale cartaceo sottoscritto analogicamente con relativa attestazione di conformità, potendo peraltro trovare applicazione, in difetto, l'art. 156 cpc in tema di sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo, avuto riguardo al fatto che la PEC comunque consente: a) la riferibilità dell'atto al ricorrente o al suo difensore; b) la sussistenza dell'atto; c) la ricezione dello stesso ricorso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 89 del 1° giugno 2022

settori di esercizio, materie di attività prevalente e specializzazioni

L'avvocato può indicare i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, mal'affermazione di una propria "specializzazione" presuppone l'ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (*Nel caso di specie, il professionista aveva indicato nella propria carta intestata la dicitura "Studio legale militare", senza tuttavia aver conseguito la relativa specializzazione ma esclusivamente in ragione del fatto che l'incolpato stesso si occupava, a suo dire, di tale branca del diritto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della pratica forense per sei mesi*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f.

Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

adempimento del mandato e obbligo informativo

L'obbligo di diligenza da osservare nell'adempimento dell'incarico impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento dell'incarico che nel corso del suo svolgimento, ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, rappresentando tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, con onere della relativa prova della condotta a carico del professionista, in quanto deve ritenersi insufficiente il rilascio da parte del cliente di procure necessarie all'esercizio dello *jus postulandi*.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 95 del 13 giugno 2022

incarico contro parte già assistita

L'avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l'altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. De Benedittis), sentenza n. 103 del 25 giugno 2022

attenuanti





Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un'eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l'assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell'incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l'assenza del danno per l'esponente, l'intervenuto risarcimento del danno, l'ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l'accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell'immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l'insussistenza di precedenti disciplinari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. III del 25 giugno 2022

associazioni professionali

Ancorché perfettamente lecite sotto aspetto diverso da quello dell'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo, le associazioni professionali previste dall'art. 4 Legge n. 247/2012 possono essere partecipate esclusivamente da Avvocati persone fisiche e non pure da enti collettivi, ancorché costituiti tra avvocati (*Nel caso di specie, il COA aveva rigettato la domanda d'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo di un'Associazione tra Avvocati e Commercialisti, composta da professionisti persone fisiche nonché da due Associazioni di Professionisti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'impugnazione confermando la legittimità del diniego stesso.*)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 25 giugno 2022

STA - Società Tra Avvocati

Ai sensi dell'art. 4 bis co. 6 bis L. n. 247/2012, l'indicazione, nella denominazione della società, della qualificazione SOCIETÀ TRA AVVOCATI costituisce requisito essenziale (e non meramente formale) ai fini dell'iscrizione e permanenza della società stessa nella Sezione Speciale dell'Albo, anche ai fini dell'affidamento dei terzi.

La nuova disciplina della "S.T.A. - SOCIETÀ TRA AVVOCATI" (art. 4 bis L. 247/2012), pur prevedendo la possibilità della partecipazione di professionisti iscritti in altri albi professionali nonché di soci "non professionisti", o "di capitale", in misura non superiore ad un terzo del capitale sociale (comma 2, lett. a), dispone che i componenti dell'organo di gestione della S.T.A. non possono essere estranei alla compagine sociale (comma 2, lett. c) e che, comunque, la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve tassativamente essere composta da soci avvocati (comma 2, lett. b), al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di capitale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Greco), sentenza n. 109 del 25 giugno 2022

compenso al domiciliatario

L'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente), sicché negli altri casi è sufficiente che, per Colleganza, il dominus si adoperi affinché siano soddisfatte le legittime richieste economiche del Domiciliatario per le prestazioni svolte, all'uopo eventualmente postergando il proprio credito (cfr. art. 30 codice previgente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 49 del 30 maggio 2020

assunzione di incarichi contro ex-clienti (soci e società)

L'avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di una società e difesa sostanziale dei soci.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Minervini), sentenza n. 130 del 13 settembre 2022

NOTA:

In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Patelli), sentenza n. 195 del 15 ottobre 2020

pentimento, consapevolezza e confessione

Nel procedimento disciplinare - che ha natura amministrativa, ma al quale si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 59 lettera n legge 247/2012) - la confessione non ha efficacia di prova legale piena, ma deve essere apprezzata unitamente ad altri elementi raccolti e può essere valutata come prova sufficiente di responsabilità del confitente in presenza di riscontri esterni, o indipendentemente dagli stessi, quando il CDD, nel suo potere di apprezzamento delle risultanze probatorie, valuti le circostanze (obiettive e subiettive) che hanno determinato ed accompagnato la confessione, dando conto del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa.

La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale ben può essere ridotta nella misura qualora l'incolpato dimostri pentimento e consapevolezza del proprio errore, ovvero il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta (Nel caso di specie, l'incolpato aveva confessato l'addebito).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 142 del 23 settembre 2022





note





Anno XXXI numero due
(novantesimo della serie)
ottobre 2022

Questo numero usa i caratteri

per i titoli per i testi

Eurostile
Aa Ee Rr **a**
Aa Ee Rr **a**
Proletariat
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789

FF Scala
Aa Qq Rr **a**
Aa Qq Rr **a**
Afbeeldingen
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789

Parlare oggi di intelligenza artificiale (IA) è molto complesso e non sono questi né il luogo né il momento adatti, anche se CRONACHE ha dedicato al tema un numero quasi monografico già nel febbraio 2019 (col numero 81) e d'IA s'è interessato anche il XXXV Congresso, come nella mozione proposta nelle pagine precedenti.

Fatto sta che l'IA è già per molti aspetti nelle nostre case e negli strumenti che usiamo quotidianamente ma svolge ancora, in genere, lavori elementari o comunque molto specifici. Se pensiamo ad un'aspirapolvere automatico, ad esempio, questi apprende una sola cosa: il perimetro della casa che deve pulire, e impara a percorrerlo, adattandosi nel tempo a modifiche o nuovi ostacoli.

Oggi però gli algoritmi d'IA che sono alla base del nostro aspirapolvere si stanno evolvendo a ritmi molto serrati. Proprio per formarci a questa nuova quotidianità, abbiamo voluto usare in questo numero di CRONACHE delle immagini generate con un software di intelligenza artificiale, per

dare una piccola idea di quanto il mondo immateriale che ci circonda e inconsapevolmente ci condiziona stia correndo. Nel nostro caso abbiamo usato Midjourney, un algoritmo particolarmente bravo nel dipingere e imitare anche tratti di grandi artisti. Midjourney funziona in modo molto semplice: tramite un input testuale possiamo chiedergli di dipingere qualcosa, dando eventualmente parametri di riferimento come immagini di esempio o caratteristiche, come stile, dimensioni eccetera.

Ci siamo così sbizzarriti nel chiedere di generare ritratti di fantomatici avvocati, antiche foto di inizio 900, dipinti di Mondrian o Rembrandt, o di chi volete. Come potete vedere il risultato è a volte incerto ma spesso strabiliante, sempre inatteso e a tratti destabilizzante, soprattutto considerando che si tratta di un'intelligenza in continua evoluzione ed auto-formazione, che non potrà che migliorare giorno dopo giorno.

Se ne volete un assaggio: <https://www.midjourney.com/>



progetto grafico di **Alessandro Ricomini** - stampa **Cabiria**

